

DOSSIER Contro ogni violenza di genere 1

Le norme

- | | | |
|----|--|-----|
| 01 | Consiglio d'Europa, Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica , Istanbul, 11 maggio 2011 (pagg.30) | 2 |
| 02 | Legge 27 giugno 2013, n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 in GU n.152 del 1 luglio 2013 (pagg.26) | 32 |
| 03 | Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36), recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. » in GU n.242 del 15-10-2013 e vigente dal 15-10-2013 (pagg.18) | 58 |
| 04 | Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere , adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015 (pagg.48) | 76 |
| 05 | Senato della Repubblica Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere , Delibera del 18 gennaio 2017 in GU n.20 del 25-1-2017 (pagg.4) | 124 |
| 06 | Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere , approvato il 10 maggio 2017 (14) | 127 |

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza
domestica

Istanbul, 11 maggio 2011

The official languages of the Council of Europe are English and French ([Article 12 of the Statute of the Council of Europe](#)). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translation presented here is for information only.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione

- 1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di:
 - a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
 - c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
 - d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
- 2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione

- 1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
- 2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.
- 3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
- 2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
 - vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
 - abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
- 3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.
- 4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

- 1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6 – Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dei dati

Articolo 7 – Politiche globali e coordinate

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

- 2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.
- 3 Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Articolo 8 – Risorse finanziarie

La Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Articolo 10 – Organismo di coordinamento

- 1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.
- 2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.
- 3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca

- 1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:
 - a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;
 - b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

- 2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.
- 4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Capitolo III – Prevenzione

Articolo 12 – Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
- 3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
- 4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Articolo 13 – Sensibilizzazione

- 1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.
- 2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 14 – Educazione

- 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
- 2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

Articolo 15 – Formazione delle figure professionali

- 1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.
- 2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16 – Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.
- 3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Articolo 17 – Partecipazione del settore privato e dei mass media

- 1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.
- 2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto

dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Capitolo IV – Protezione e sostegno

Articolo 18 – Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.
- 3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:
 - siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
 - siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
 - mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
 - mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
 - consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
 - soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.
- 4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.
- 5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 19 – Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Articolo 20 – Servizi di supporto generali

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

Articolo 21 – Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Articolo 23 – Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

Articolo 27 – Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Capitolo V – Diritto sostanziale

Articolo 29 – Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 30 – Risarcimenti

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.
- 2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

- 3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

- 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 33 – Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Articolo 34 – Atti persecutori (*Stalking*)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Articolo 35 – Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro

- 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
 - a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
 - b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
 - c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

- 2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Articolo 37 – Matrimonio forzato

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 38 – Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

- a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
- b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
- c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Articolo 39 – Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

- a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;
- b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Articolo 40 – Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Articolo 41 – Favoreggiamento o complicità e tentativo

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Articolo 42 – Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Articolo 43 – Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

Articolo 44 – Giurisdizione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:
 - a sul loro territorio; o
 - b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
 - c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o
 - d da uno loro cittadino; o
 - e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
- 2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
- 3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.
- 4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla

condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.

- 5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.
- 6 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.
- 7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.
- 2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
 - il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
 - la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

Articolo 46 – Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

- a il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
- b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
- c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
- d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
- e il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
- f il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;

- g il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;
- h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
- i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Articolo 47 – Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

- 1 Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione".
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

Articolo 49 – Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 50 – Risposta immediata, prevenzione e protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Articolo 51 – Valutazione e gestione dei rischi

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Articolo 52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Articolo 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
 - concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
 - emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
 - ove necessario, decise *ex parte* con effetto immediato;
 - disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
 - possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 54 – Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

Articolo 55 – Procedimenti d'ufficio e *ex parte*

- 1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 56 – Misure di protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:
 - a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
 - b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
 - c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;
 - d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;
 - e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;
 - f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;
 - g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;
 - h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;
 - i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

- 2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Articolo 57 – Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

Articolo 58 – Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

Capitolo VII – Migrazione e asilo

Articolo 59 – Status di residente

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.
- 3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:
 - a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;
 - b quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.
- 4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.
- 2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Articolo 61 – Diritto di non-respingimento

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII – Cooperazione internazionale

Articolo 62 – Principi generali

- 1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:
 - a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
 - b proteggere e assistere le vittime;
 - c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;
 - d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di

una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

- 3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
- 4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

Articolo 63 – Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Articolo 64 – Informazioni

- 1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.
- 2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.
- 3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

Articolo 65 – Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).

Capitolo IX – Meccanismo di controllo

Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

- 1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.
- 2 Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.
- 3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
- 4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
 - a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;
 - b. il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
 - c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
 - d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.
- 5 La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
- 6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.
- 7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 67 – Comitato delle Parti

- 1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
- 2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.
- 3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 68 – Procedura

- 1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.
- 2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.
- 3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.
- 4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.
- 5 Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.
- 6 Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.
- 8 Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.
- 9 Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

- 10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.
- 11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.
- 12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.
- 13 Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.
- 14 Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.
- 15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

Articolo 69 – Raccomandazioni generali

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 70 – Partecipazione dei Parlamenti al controllo

- 1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.

- 3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X – Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 71 – Relazioni con altri strumenti internazionali

- 1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.
- 2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

Capitolo XI – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 72 – Emendamenti

- 1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.
- 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.
- 3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
- 4 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII – Clausole finali

Articolo 73 – Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Articolo 74 – Composizione delle controversie

- 1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
- 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Articolo 75 – Firma ed entrata in vigore

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.
- 2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.
- 4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 76 – Adesione alla Convenzione

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.
- 2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 77 – Applicazione territoriale

- 1 Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
- 2 Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione

entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

- 3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 78 – Riserve

- 1 Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.
- 2 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:
 - Articolo 30, paragrafo 2;
 - Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
 - Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
 - Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
 - Articolo 59.
- 3 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.
- 4 Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

Articolo 79 – Validità ed esame delle riserve

- 1 Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.
- 2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale

informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

- 3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Articolo 80 – Denuncia

- 1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 81 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;
- d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;
- e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;
- f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;
- g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

Allegato – Privilegi e immunità (Articolo 66)

- 1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.
- 2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:
 - a immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;
 - b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.
- 3 Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
- 4 I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.
- 5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.
- 6 I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.

LEGGE 27 giugno 2013, n. 77

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011”

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.152 del 1 luglio 2013

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Le misure amministrative necessarie all'attuazione e all'esecuzione della Convenzione sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 2013

“Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”

Istanbul, 11 maggio 2011

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne é' una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è' uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obiettivi della Convenzione

1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2

Campo di applicazione della Convenzione

1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.

3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

f con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Articolo 4

Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.

2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
- vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
- abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.

3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5

Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la dovuta diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6

Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Capitolo II

Politiche integrate e raccolta dei dati

Articolo 7

Politiche globali e coordinate

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.

3 Le misure adottate in virtù' del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Articolo 8

Risorse finanziarie

La Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Articolo 9

Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Articolo 10

Organismo di coordinamento

1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.

2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.

3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

Articolo 11

Raccolta dei dati e ricerca

1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:

a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;

b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.

4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Capitolo III Prevenzione

Articolo 12 Obblighi generali

1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.

3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.

4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Articolo 13 Sensibilizzazione

1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.

2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 14 Educazione

1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la

violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

Articolo 15

Formazione delle figure professionali

1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.

2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16

Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.

3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Articolo 17

Partecipazione del settore privato e dei mass media

1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Capitolo IV

Protezione e sostegno

Articolo 18

Obblighi generali

1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.

3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù' del presente capitolo:

- siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
- siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
- mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
- mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
- consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
- soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.

5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 19 Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Articolo 20 Servizi di supporto generali

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

Articolo 21 Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

Articolo 22

Servizi di supporto specializzati

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Articolo 23

Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Articolo 24

Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25

Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Articolo 26

Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.))

Articolo 27

Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Articolo 28

Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Capitolo V

Diritto sostanziale

Articolo 29

Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 30

Risarcimenti

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.

2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato é accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non é garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Articolo 31

Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Articolo 32

Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 33

Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Articolo 34

Atti persecutori (Stalking)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Articolo 35

Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.))

Articolo 36

Violenza sessuale, compreso lo stupro

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;

c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Articolo 37

Matrimonio forzato

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 38 **Mutilazioni genitali femminili**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;

b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;

c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Articolo 39 **Aborto forzato e sterilizzazione forzata**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;

b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Articolo 40 **Molestie sessuali**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Articolo 41 **Favoreggiamento o complicità e tentativo**

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Articolo 42 **Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"**

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti.

Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Articolo 43

Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

Articolo 44

Giurisdizione

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:

a sul loro territorio; o

b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o

c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o

d da uno loro cittadino; o

e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato é commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.

4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove é stato commesso il reato.

5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.

6 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.

7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

Articolo 45

Sanzioni e misure repressive

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità'.

Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.

2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:

- il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
- la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può' comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

Articolo 46 **Circostanze aggravanti**

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché' non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

a il reato é stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;

b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;

c il reato é stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;

d il reato é stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;

e il reato é stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;

il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;

g il reato é stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;

h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;

i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Articolo 47 **Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 48 **Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti** **o di misure alternative alle pene obbligatorie**

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI **Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale** **e misure protettive**

Articolo 49

Obblighi generali

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 50

Risposta immediata, prevenzione e protezione

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Articolo 51

Valutazione e gestione dei rischi

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Articolo 52

Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Articolo 53

Ordinanze di ingiunzione o di protezione

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:

- concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
- emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
- ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
- disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
- possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.

3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 54 **Indagini e prove**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

Articolo 55 **Procedimenti d'ufficio e ex parte**

1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato é stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 56 **Misure di protezione**

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

- a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
- b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
- c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;

d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;

e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;

f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;

g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;

h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;

i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Articolo 57

Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

Articolo 58

Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età'.

Capitolo VII

Migrazione e asilo

Articolo 59

Status di residente

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:

a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;

b quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Articolo 60

Richieste di asilo basate sul genere

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.

2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.

3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Articolo 61

Diritto di non-respingimento

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII

Cooperazione internazionale

Articolo 62

Principi generali

1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:

a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;

b proteggere e assistere le vittime;

c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;

d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

Articolo 63

Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione é incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Articolo 64

Informazioni

1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.

2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.

3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

Articolo 65

Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).

Capitolo IX Meccanismo di controllo

Articolo 66 - Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.

2 Il GREVIO é composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.

4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:

a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;

b. il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;

c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici;

d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;

e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.

5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.

7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 67 Comitato delle Parti

1 Il Comitato delle Parti é composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.

2 Il Comitato delle Parti é convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.

3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 68

Procedura

1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.

2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.

3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.

4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti.

Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.

5 Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.

6 Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.

8 Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.

9 Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.

11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.

12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.

13 Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi

violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.

14 Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.

15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

Articolo 69

Raccomandazioni generali

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 70

Partecipazione dei Parlamenti al controllo

1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.

2 Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.

3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa é invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X

Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 71

Relazioni con altri strumenti internazionali

1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.

2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

Capitolo XI

Emendamenti alla Convenzione

Articolo 72

Emendamenti

1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.

2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.

3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo é' trasmesso alle Parti per accettazione. 4 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII

Clausole finali

Articolo 73

Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Articolo 74

Composizione delle controversie

1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Articolo 75

Firma ed entrata in vigore

1 La presente Convenzione é aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

2 La presente Convenzione é soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.

4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 76

Adesione alla Convenzione

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime

consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.

2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 77

Applicazione territoriale

1 Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2 Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 78

Riserve

1 Non é ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.

2 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:

- Articolo 30, paragrafo 2;
- Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
- Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
- Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
- Articolo 59.

3 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.

4 Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.))

Articolo 79

Validità ed esame delle riserve

1 Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.

2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Articolo 80

Denuncia

1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 81

Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

a ogni firma;

b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;

d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;

e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;

f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;

g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

Allegato

Privilegi e immunità

(Articolo 66)

1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.

2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del

seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

a immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;

b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.

3 Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

4 I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO.

Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.

5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.

6 I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato é pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.

Testo coordinato del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93

Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.». (13A08425)

(GU n.242 del 15-10-2013)

Vigente al: 15-10-2013

Capo I

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

((1. All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.".

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale e' abrogato.

1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) e' sostituito dal seguente:

"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore.".))

2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il

numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.".

((2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore";

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile.".

2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro 1.032.".)

3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici";

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.".)

((4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".

4-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7.".)

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facolta'. La persona offesa e' altresì informata della possibilita' dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.";

0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente:

"f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale";))

a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," ((sono inserite le seguenti: "582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,")) , le parole "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: " ((,609-octies e 612, secondo comma," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalita' di controllo previste all'articolo 275-bis";))

((a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2";))

b) all'articolo 299:

1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, ((282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e)) al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.";

2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli ((282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede.";))

3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli ((282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio";

b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nei casi di cui all'articolo 384-bis";

b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti dagli articoli" e' inserita la seguente: "572," e le parole: "e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-undecies e 612-bis";))

c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale";

d) dopo l'articolo 384, e' inserito il seguente: "Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, ((scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,))

l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. (**La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.**".))

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. (**Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamento**");

e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "dagli articoli" e' inserita la seguente: "572,";

f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli articoli" e' inserita la seguente "572," e le parole: "e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: ", 590, terzo comma, e 612-bis";))

g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "**3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona**)", l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a venti giorni.";

(**h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole "e al difensore", sono inserite le seguenti: "nonche', quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"**);

h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Quando una persona e' stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero."))

i) all'articolo 498:

1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" e' inserita la seguente: "572,";

2) dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: "4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilita' della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.".

2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserita la seguente: "**a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;**".

3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583-bis, 609-octies e 612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per

l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

((4-bis All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: «alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente.».))

Art. 3

Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, **((in forma non anonima))**, un fatto che debba ritenersi riconducibile **((ai reati di cui agli articoli 581, nonche' 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale,))** nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo' procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica **((uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici,))** di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare **((o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva,))** indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, **((come modificato dal presente decreto))**. Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del **((codice della strada, di cui))** al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, **((comma 2,))** del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica

sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, (**salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.**))

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia (**dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.**

5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.))

Art. 4

Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è (**inserito**)) il seguente:

"Art. 18-bis

(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)

"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, (**con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima,**)) rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica (**uno o più atti, gravi ovvero non episodici,**)) di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o (**tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva,**)) indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali (**((dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o))**) dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. (**((Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1.))**)

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

((4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.))

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari."

Art. 5

((Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalita':

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti

al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalita' che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati gia' esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti locali e sul territorio.

3. Il Ministro delegato per le pari opportunita' trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.

4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

((Art. 5 bis

Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione;

d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei centri anti-violenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8- 10 novembre 1999.

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali e' garantito l'anonimato, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle disegualianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.))

Capo II

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE

Art. 6

Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse **((dell'Unione europea))** relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013», **((a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi europei))** e statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte europea, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, **((con modificazioni,))** dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il cui importo giornaliero non potra', comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite,» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo giornaliero non potra', comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,»;

b) le parole «di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del

Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

((Art. 6 bis

Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo

1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attivita' di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalita' di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali e' consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita' pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo e' soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle di-sposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta puo' prevedere anche la cessione diretta di beni di proprieta' pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprieta' pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarita' amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalita' attuative del presente comma, nonche' individuate eccezionali esigenze per le quali puo' essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.

3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto puo' assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprieta' pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.))

Art. 7

Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche' in materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio

1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016.».

2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3-bis), dopo le parole «articolo 624-bis» sono aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;

b) dopo il numero 3-quater), ((e' aggiunto il seguente:))

«3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;

((3-sexies) (soppresso).».

3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: «interamente» e' soppressa e dopo le parole: «destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia» sono inserite le seguenti: «nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili».

3-bis. All'articolo 260 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».

4. All'articolo 682 del codice penale e' aggiunto, ((in fine, il seguente comma)): «Le disposizioni del ((primo comma)) si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».

((Art. 7 bis

Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia

1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.

2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, e' consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.

3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 e' regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale.))

Art. 8

Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) e' inserito il seguente:

«7-bis) se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;»; b) all'articolo 648, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).».

2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «, nonche' 7-bis)» e dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, (**secondo periodo, del codice penale;)**) ».

Art. 9

Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale

1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: «La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con (**furto o indebito utilizzo**) dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.»;

b) (**al terzo comma**)), dopo le parole «di cui al secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo».

2. (**soppresso**).)

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.»;

b) (soppressa).

(**Art. 9 bis**

Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013

1. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e' sostituito dal seguente:

«4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad

eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:

a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;

b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;

c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.))

Capo III

NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 10

Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225

1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi **((e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza))**. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi **((di emergenza))** nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito **((del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies,))** individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.»;

c) al comma 2, **((il quarto))** periodo è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità»;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.»;

((c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per le emergenze nazionali»))

d) al comma 5-quinquies le parole da «del Fondo Nazionale» a «n. 196.» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.».

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, e' abrogato il comma 8.

((4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogata.

4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, sono soppressi.))

((Art. 10 bis

**Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del
Dipartimento della protezione civile**

1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le relative modalità d'uso e custodia.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.)

Art. 11

**Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco**

1. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione «Soccorso Civile» - Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo e' determinato annualmente con la legge di bilancio.

2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per le finalità di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze.

4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione «Soccorso Civile», ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

((4-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «organi di polizia» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

b) dopo le parole: «finalità di giustizia,» sono inserite le seguenti: «di soccorso pubblico,».

4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive

modificazioni, e' inserito il seguente:

«12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico».))

5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, le parole «e le forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente:

«13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

c) all'articolo 73, dopo il comma 5, e' **((aggiunto))** il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

((Art. 11 bis

Interventi a favore della montagna

1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attivita' di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEN), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attivita' di riqualificazione del territorio.))

Capo IV

NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE E IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 12

(((soppresso))) .

((Art. 12 bis

Disposizioni finanziarie per gli enti locali

1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,

e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013».

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' differito al 31 dicembre 2013.))

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.



CORTE DEI CONTI



0029563-11/08/2015-SCCLA-PCGEPRE-A

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 16 che individua nel Dipartimento per le pari opportunità la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014;

VISTO l'articolo 7, comma 1, della suddetta Convenzione che impegna gli Stati ad adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, che, all'articolo 5, prevede in capo al Ministro delegato per le pari opportunità l'elaborazione e l'adozione di un “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”;

VISTO, in particolare il comma 1 del suddetto articolo 5, che prevede che il Ministro delegato alle pari opportunità anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle Associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adottati, previa intesa in sede di conferenza unificata, un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'unione europea per il periodo 2014 -2020;

VISTO l'atto di repertorio n. 47/CU del 7 maggio 2015 con cui è stata formalizzata l'Intesa sul Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, sancita in pari data dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, pervenuto con nota CSR n.2439 del 29 maggio 2015;

VISTA la nota prot. n. 10060 dell'11 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo il quale le risorse finanziarie indicate nel paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere non tengono conto dei tagli effettuati a seguito delle manovre di contenimento della spesa pubblica;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. DPO 4731 del 21 maggio 2015 con la quale si precisa che in base all'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le pari opportunità, ha provveduto ad apportare i dovuti tagli - previsti dalle manovre di contenimento della spesa pubblica - al capitolo 493 del bilancio del Dipartimento per le pari opportunità, e non al capitolo 496 relativo al Piano sopra citato, atteso che l'adozione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere rientra tra le azioni prioritarie del Governo;

VISTA la nota prot. n. 11542 del 3 giugno 2015 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze prende atto di quanto comunicato dal Dipartimento per le pari opportunità con la nota sopra menzionata;

VISTO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte, tra l'altro, ad assicurare pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014 con il quale è stato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri il Dott. Matteo Renzi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015 con il quale il Prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al Sottosegretario di Stato, Prof. Claudio



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

De Vincenti, tra l'altro, la delega per la firma dei decreti degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1

1. È adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'allegato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- 7 LUG. 2015

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 1861.....
Roma li 30/7/2015

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg. n. - Prev. n.

2132
25 AGO 2015

IL MAGISTRATO

PIANO D'AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE

Indice

1. Premessa.....	3
2. Obiettivi del Piano.....	5
3. Governance	7
3.1. Governo centrale	8
3.1.1. Linee di indirizzo per un “sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati”	9
3.2. Governo territoriale	15
4. Risorse finanziarie.....	16
5. Linee di azione del Piano	18
5.1. Comunicazione	18
5.2. Educazione	19
5.3. Formazione	19
5.4. Valutazione del rischio.....	20
5.5. Soccorso.....	21
5.6. Reinserimento socio-lavorativo	21
5.7. Recupero dei maltrattanti.....	23
6. Attività internazionali di cooperazione	24
7.Durata.....	25
8. Disposizioni finali	25



Allegati

Allegato A - Linee di indirizzo su “comunicazione e rappresentazione dell'immagine femminile nei media”	26
Allegato B - Linee di indirizzo “educazione”	29
Allegato C - Linee d'indirizzo sulla “formazione”	32
Allegato D - Linee d'indirizzo sulla “valutazione del rischio”	34
Allegato E - Linee d'indirizzo “per il soccorso e l'assistenza delle donne vittime di violenza” ...	47
Allegato F - Linee d'indirizzo per un “modello integrato di intervento finalizzato al reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza”	40
Allegato G - Linee d'indirizzo per il “recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza”	41



1. PREMESSA

Contrastare la violenza maschile contro le donne richiede necessariamente il riconoscimento del fatto che essa si configuri all'interno della nostra società come un fenomeno di carattere strutturale e non episodico o di carattere emergenziale come, peraltro, già la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 indicava. In quel testo, infatti, la “violenza contro le donne” è considerata come *“una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne”*, per cui la violenza contro le donne è riconosciuta come *“uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”*.

Considerando che già nel 1989 il Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne istituito dall'omonima Convenzione delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale con Risoluzione 34/ 180 del 18 dicembre 1979, anticipava nella Raccomandazione Generale n. 12 del 1989 che *“considerando che gli articoli 2, 5, 11, 12 e 16 della Convenzione impongono agli Stati Parti di adoperarsi per proteggere le donne dalla violenza di qualsiasi tipo esercitata all'interno della famiglia, sul posto di lavoro o in qualsiasi altro ambito della vita sociale”* e che tali argomentazioni venivano riprese e nella Raccomandazione Generale n. 19 del 1992, nella quale si riconosce esplicitamente che *“la violenza di genere è una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con gli uomini”*, che *“La definizione di discriminazione comprende la violenza di genere, vale a dire, la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”* e che *“la violenza di genere che compromette o nullifica il godimento da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali conformemente ai principi generali di diritto internazionale o alle convenzioni sui diritti umani, è una discriminazione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione”*, è oggi possibile riconoscere a pieno titolo che la violenza maschile contro le donne è una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come peraltro espressamente riconosciuto e sancito nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011), la quale è strumento giuridico



vincolante, ratificata dall'Italia e resa esecutiva con la Legge 27 giugno 2013, n. 77. La Convenzione di Istanbul si inserisce, infatti, a pieno titolo nel solco delle molteplici iniziative intraprese già dall'inizio degli anni Novanta per contrastare la violenza maschile contro le donne e rappresenta, come già detto, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione (Canada, Santa Sede, Giappone, Messico e Stati Uniti) e dell'Unione europea. La Convenzione riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione. Stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza sulle donne. Si tratta dunque di un trattato volto a creare un quadro normativo completo *ad hoc*, in ambito europeo, che impegna i Paesi che l'hanno ratificata, tra cui l'Italia, a porre in essere tutte le misure necessarie per rimuovere ogni forma di violenza contro le donne ponendo l'accento, nella sua premessa sostanziale, che *“la violenza maschile contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazioni nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”*.

A tal fine la Convenzione indica, nell'ambito dell'esercizio delle Politiche Pubbliche, la necessità di intervenire sui piani della prevenzione, della protezione e del sostegno alle vittime della violenza contro le donne e la violenza domestica, intervenendo anche sul versante della violenza assistita da parte di minori nonché sul tema della riabilitazione dei maltrattanti.

Conseguentemente alla ratifica della Convenzione di Istanbul il Parlamento Italiano ha approvato il 15 ottobre 2013 la Legge n. 119 *“Conversione in Legge con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, Recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*.

L'intervento legislativo, frutto di un ricco dibattito parlamentare, si basa su un doppio binario; quello fondamentale della protezione e prevenzione - tramite la previsione di norme che potenziano ed integrano gli strumenti già esistenti - e quello sanzionatorio/repressivo, novellando le vigenti disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

Ad arricchire ulteriormente lo strumento normativo, l'art. 5 della citata legge, prevede l'adozione di un **“Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”** (di seguito denominato **Piano**) che rappresenta un'opportunità per disegnare un sistema integrato



di politiche pubbliche orientate in chiave preventiva alla salvaguardia e alla promozione dei diritti umani delle donne, al rispetto della loro dignità in quanto persone nelle situazioni di vittimizzazione insieme alla tutela dei loro figli nonché al contrasto di questo fenomeno.

Ai fini della predisposizione del Piano è stato richiesto il contributo delle Amministrazioni centrali competenti, delle Regioni e degli enti locali, nonché delle Associazioni impegnate sul tema della violenza sulle donne. I documenti elaborati dai suddetti soggetti in appositi gruppi tematici hanno costituito il necessario supporto tecnico quale base per l'elaborazione del presente Piano.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il quadro normativo entro cui si muove il Piano ha l'obiettivo di mettere a sistema le azioni a favore delle donne vittime di violenza maschile, secondo un approccio olistico e multilivello, al fine di superare la logica emergenziale che ancora connota la gestione del fenomeno.

Di qui il necessario approccio “multifattoriale” con la previsione d'interventi di sostegno alle donne, a cui devono essere necessariamente affiancate azioni sistemiche volte a demolire il pregiudizio di genere e a modificare l'immagine stereotipata della donna. Da ciò discende il ruolo essenziale assegnato alla questione comunicativa e educativa, così come al mondo del lavoro che rappresenta la via maestra per la costruzione di una democrazia paritaria.

Il Piano è stato redatto sulla base del principio che la violenza ha una matrice forte nella disuguaglianza dei rapporti tra uomini e donne. A fronte dei processi di emancipazione femminile evidenti e incontrovertibili, infatti, non ha corrisposto in modo lineare e simmetrico un ridimensionamento dell'attribuzione sul piano simbolico e materiale del ruolo della donna, quale soggetto sul quale far ricadere ogni responsabilità circa le situazioni di squilibrio, di disgregazione o di disagio familiare che si possono manifestare, siano esse legate a vere patologie del comportamento o della relazione, oppure semplicemente a scelte di vita che pongono in discussione il tradizionale assetto familiare e determinano spesso l'incapacità del coniuge maschio di saper gestire il mutamento.

È proprio dalla rappresentazione della dimensione collettiva del fenomeno ovvero dal suo costituire un dato strutturale della condizione femminile, oltre che da un approccio analitico basato su una lettura pluridisciplinare, che è possibile costruire percorsi culturali e realizzare politiche per la prevenzione e la riduzione del numero degli abusi che vedono protagoniste



quotidianamente migliaia di donne.

Occorre coordinare in modo “sinergico” tanto gli aspetti collegati alla repressione del fenomeno della violenza, quanto le azioni di emersione e prevenzione della violenza stessa nonché di tutela delle donne, tenendo conto dell'importanza che in questo processo assolve la formazione rivolta a tutti i soggetti che a diverso titolo entrano in gioco sul piano professionale e operativo nelle circostanze della violenza così come in tutti quegli ambienti dove è indispensabile lavorare sul piano della prevenzione e della sensibilizzazione.

Il Piano interviene, pertanto, sul fenomeno della violenza maschile contro le donne attraverso l'individuazione di azioni coordinate - tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti – tese principalmente a prevenire il fenomeno e a rafforzare le misure a sostegno delle donne ed i servizi a loro dedicati, il tutto in un'ottica non solo di “soccorso” ma di *empowerment* femminile.

È necessario porre in essere azioni sinergiche tra le Istituzioni e il mondo dell'associazionismo e più in generale del privato sociale, riconoscendo a livello normativo la rilevanza dell'esperienza e dei saperi che in primis i Centri antiviolenza hanno sedimentato, anche mettendo a frutto l'esperienza politica del movimento femminista, nei diversi territori ove sono presenti lavorando per il contrasto al fenomeno e per il rafforzamento della promozione e la protezione dei diritti umani delle donne.

Tali azioni sono volte a:

- prevenire il fenomeno della violenza contro le donne utilizzando come strumenti primari **l'informazione e la sensibilizzazione** della collettività, rafforzando la consapevolezza e la cultura degli uomini e dei giovani. Al fine della eliminazione della violenza contro le donne dovranno essere soprattutto sensibilizzati gli operatori dei media per realizzare, in particolare, una comunicazione ed informazione (anche commerciale), rispettosa della rappresentazione di genere e della figura femminile, adottando anche codici di autoregolamentazione;
- promuovere nell'ambito dei **programmi scolastici** delle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alle relazioni non discriminatorie nei confronti delle donne, sensibilizzando e formando gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso la valorizzazione di questi temi nei libri di testo;



- potenziare le forme di **assistenza e sostegno** alle donne ed alle loro figlie/figli, puntando sullo sviluppo dei Servizi territoriali, dei Centri antiviolenza e degli altri attori sociali che entrano in gioco, a diverso titolo, in queste circostanze;
- garantire adeguata **formazione** per tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
- accrescere la **protezione** delle vittime attraverso una forte collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte e le associazioni e gli organismi del privato sociale, operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
- prevedere un'adeguata **raccolta dei dati** del fenomeno anche coordinando le banche dati già esistenti;
- prevedere **specifiche azioni** che valorizzino le competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;
- definire un sistema strutturato di **governance** tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e nel territorio.

3. GOVERNANCE

Lo scenario, entro il quale è necessario muoversi al fine di prevenire la violenza, proteggere le vittime, contrastare il fenomeno, suggerisce l'adozione d'interventi di carattere olistico volti a superare la frammentazione delle azioni nonché la dispersione delle risorse disponibili, mediante l'adozione di una **strategia** basata su una **governance multilivello** adeguata a coordinare le azioni di intervento tra il governo centrale e quello territoriale, in modo da integrare i rispettivi ruoli e livelli di competenza.

Occorre agire, inoltre, secondo il principio di sussidiarietà circolare, al fine di valorizzare le funzioni all'interno delle specifiche responsabilità, in modo da riconoscere quelle realtà dei servizi pubblici, del privato sociale e della società civile che hanno maturato esperienze significative nella presa in carico delle donne vulnerabili e alla messa a punto di percorsi di emancipazione dalla violenza.



3.1. Governo centrale

In tale modello integrato di *governance*, caratterizzato da un approccio multidisciplinare, come previsto dagli artt. 7 e 9 della Convenzione di Istanbul, spettano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del Dipartimento per le pari opportunità, le funzioni centrali di direzione, coordinamento del sistema e pianificazione delle azioni in sinergia con le Amministrazioni centrali, le Regioni, gli Enti locali e le realtà del Privato Sociale e dell'associazionismo non governativo impegnate nel contrasto alla violenza e nella protezione delle vittime (Centri Anti Violenza), al fine di contribuire alla costruzione, al consolidamento e all'allargamento del sistema, identificando specifiche aree di intervento e erogando finanziamenti diversi per natura, titolarità di gestione e ambito territoriale di riferimento.

Secondo la summenzionata logica si evince la necessità di realizzare un processo di conduzione del sistema con strumenti di democrazia attiva, che prevedono **due diverse articolazioni**:

- **di indirizzo politico**: occorre che gli attori deputati alla definizione delle politiche in tema di violenza sulle donne concorrano costantemente alla costruzione del percorso strategico e finanziario in modo da garantire sull'intero territorio nazionale uniformità ed efficacia delle azioni. A tal fine, in un'ottica di coordinamento e d'impulso alle azioni programmatiche, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è costituita una **Cabina di regia interistituzionale**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dall'Autorità politica di riferimento in materia di pari opportunità, composto dai rappresentanti delle Amministrazioni statali (Interno, Giustizia, Salute, Istruzione, Esteri, Sviluppo Economico, Difesa, Economia e finanze, Lavoro e politiche sociali e Funzione pubblica), dai rappresentanti delle Regioni, nonché dai rappresentanti degli enti locali, designati in sede di Conferenza Stato-città;
- **di attività tecnica**: a tal fine occorre istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito **Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza**, con il compito di supportare la Cabina di regia interistituzionale, anche mediante la realizzazione di studi e ricerche, di formulare proposte di intervento alla suddetta Cabina, di monitorare l'attuazione del presente Piano, di operare una valutazione sull'impatto delle politiche in tema di contrasto alla violenza maschile sulle donne,



anche mediante l'individuazione delle *best practice* realizzate. In un'ottica integrata d'intervento l'Osservatorio Nazionale opera anche in raccordo con gli Osservatori regionali già esistenti. Nell'ambito dell'Osservatorio, coordinato dal Dipartimento per le pari opportunità, è prevista la partecipazione a livello tecnico, oltre dei rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui alla Cabina di regia interistituzionale, anche delle Associazioni impegnate sul tema della violenza sulle donne, nonché di esperti designati dall'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità.

Il suddetto Osservatorio, nel formulare le proposte alla Cabina di regia interistituzionale, tiene conto anche degli approfondimenti svolti dal Gruppo di lavoro sulla violenza contro le donne, che sarà istituito con Protocollo di Intesa tra il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno disciplinati i compiti, il funzionamento e la composizione del citato Osservatorio.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità – è costituita una Banca dati nazionale dedicata al fenomeno della violenza sulle donne basata sul genere, la cui modalità di funzionamento è di seguito illustrata.

3.1.1. Linee di indirizzo per un “Sistema Integrato di Raccolta ed Elaborazione Dati”

La misurazione del fenomeno della violenza di genere contro le donne - e dunque la sua conoscenza - è di notevole complessità, sia per le molte tipologie che essa assume, anche combinate fra loro, sia per la mutabilità del fenomeno in relazione al modificarsi della soglia di percezione, nonché degli stereotipi e dell'immagine che esso ha nella società. In questo senso l'obiettivo è strategico e richiede, dunque, una progettazione complessa, mirata alla costruzione di un sistema di monitoraggio del fenomeno che permetta di individuare le tendenze in atto e gli effetti delle politiche adottate, nonché di prospettare politiche nuove.

La misura della violenza può essere approcciata solo attraverso indagini finalizzate a cogliere tutti i segmenti della popolazione, anche quelli che tendono a sfuggire alla rilevazione statistica. In tal modo, si può cercare di minimizzare la distorsione della misura dell'andamento del fenomeno basata sulla porzione “catturata” dai sensori e dalle singole

statistiche, permettendo anche di ottenere una stima del sommerso oltre ad analisi comparative fra chi ha subito l'evento violento e chi non l'ha vissuto.

In altri termini, un corretto e completo sistema informativo deve prevedere una molteplicità di fonti, ossia un sistema integrato fatto di flussi di dati derivanti dai servizi e dalle istituzioni che, a vario titolo, intercettano il fenomeno (fonti amministrative in ambito sanitario, giuridico, sociale o fonti facenti capo a organizzazioni non istituzionali) e d'indagini di popolazione *ad hoc* che abbiano l'obiettivo della conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne nelle sue diverse forme (violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica), in termini di prevalenza e incidenza, di caratteristiche di coloro che ne sono coinvolti (partner e non partner) e delle conseguenze per le donne. Queste indagini possono essere sia di natura quantitativa sia qualitativa.

Per superare la frammentarietà e la parzialità delle informazioni è, pertanto, necessario definire un sistema di raccolta dati che attinga dalla molteplicità di fonti parziali e dalle fonti espressamente dedicate. nel senso che sarà necessario attivare qualsiasi fonte informativa di supporto accompagnata da un'appropriata lettura e interpretazione per garantire il monitoraggio annuale che si arricchisca delle altre fonti parziali nella lettura.

Per questo è necessario un sistema integrato di rilevazioni che approdi ad un sistema integrato di indicatori per il monitoraggio, con lo scopo di generare flussi strutturati di informazioni verso un sistema integrato centrale fruibile a livello nazionale e locale per le finalità proprie degli attori politici e sociali. Ovviamente, tale sistema costituisce un punto di arrivo, che potrà essere avvicinato per approssimazioni successive.

Attualmente le fonti di carattere istituzionale - in ambito sanitario, giuridico, sociale - non sono sempre idonee a cogliere il fenomeno nella sua completezza, spesso non vengono raccolti i dati in base al genere dell'autore della violenza né vengono rilevate le ulteriori caratteristiche personali e individuali di tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, rispetto alle fonti non istituzionali, la raccolta dati non è quasi mai sistematica e standardizzata.

Esistono diversi gap informativi, tra cui insufficienza della modulistica per la raccolta dati attualmente in uso nell'ambito delle fonti amministrative, assenza di un sistema di rilevazione standardizzato, coordinato e condiviso fra tutte le organizzazioni, mancanza di certezza sulla continuità della rilevazione statistica, che devono rappresentare una base di partenza per il lavoro di strutturazione e progettazione di un sistema informativo integrato, ossia di una risorsa, da costruire gradualmente, indispensabile a passare dall'attuale situazione di "accumulo di dati" derivanti da più fonti ad uno strumento conoscitivo contestualizzato.



In chiave programmatica, sarà dunque necessario immaginare un percorso che, preso atto di quanto esistente in materia di raccolta dati, uniformi la tipologia delle informazioni necessarie e peculiari per la rilevazione del fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere.

A tal fine il Dipartimento per le pari opportunità, in collaborazione con le Regioni e con la rappresentanza delle reti dei soggetti del privato sociale che hanno sviluppato conoscenze e metodologie in questo ambito, elaborerà delle linee di indirizzo nazionali concernenti modalità tecniche uniformi di raccolta dei dati da parte dei diversi Osservatori regionali. Tali dati armonizzati affluiranno nella banca dati nazionale.

Come primo *step* del percorso sopra detto, occorre prendere le mosse dalle informazioni disponibili e volte a verificare l'entità e le variazioni dei fenomeni criminosi sottostanti ai fatti di violenza di genere, anche consentendo profili caratteristici delle vittime di violenze e degli autori, e concludere con la modifica dei dati raccolti e resi disponibili, ad esempio dal Ministero della Giustizia, inserendo informazioni sulla “relazione autore-vittima”, nonché tutte le ulteriori specifiche relative al fatto violento (luogo, tipo di arma, motivazione addotta).

Sempre a titolo esemplificativo, nell'ottica dell'ampliamento delle fonti di raccolta di dati e informazioni, saranno avviate le opportune azioni con il Ministero della Salute rispetto alla banca dati EMUR -PS ed in particolare alla rilevazione in sede di accettazione e/o dimissione nelle strutture di Pronto Soccorso dei casi di violenza dichiarata o sospetta, con l'obiettivo di integrare l'informazione con l'indicazione della relazione autore - vittima e della tipologia di violenza secondo modalità condivise.

IL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di:

- un sistema informativo per la raccolta delle informazioni e dei dati provenienti da banche dati esterne sia istituzionali sia private dedicate;
- un sistema di analisi ed elaborazione dei dati volto alla formulazione di statistiche allo scopo di monitorare e analizzare il fenomeno e l'incidenza degli interventi normativi e amministrativi;
- un servizio di supporto alla gestione, basato in particolare sulla raccolta dei dati sui servizi erogati dalle reti dei centri antiviolenza.

La finalità progettuale è di creare e mettere in esercizio una banca dati nazionale e informatizzata, che possa rappresentare uno strumento determinante e completo per lo studio



del fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere e per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento. attraverso il miglioramento della conoscenza di dettaglio, tanto per la tutela delle vittime quanto per la prevenzione e la repressione dei fenomeni stessi, nonché per il monitoraggio dell'incidenza dei suddetti interventi.

Più in dettaglio il progetto della Banca dati nazionale si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- acquisire ed armonizzare tra loro le informazioni provenienti dalle banche dati esterne al Dipartimento per le pari opportunità - e quindi dalle altre Pubbliche Amministrazioni - valorizzando così il principio di cooperazione tra Amministrazioni centrali e territoriali;
- verificare l'entità di fenomeni criminosi specifici;
- analizzare le variazioni dei fenomeni criminosi nello spazio e nel tempo;
- ricavare profili caratteristici delle vittime di violenze e degli autori;
- identificare elementi caratterizzanti gli interventi di rilevazione e segnalazione, di contrasto e di protezione;
- usare le informazioni per supportare l'individuazione di priorità nella programmazione delle azioni di prevenzione e di tutela delle vittime;
- assicurare tempestività e tematizzazione nella disponibilità delle informazioni;
- raccogliere informazioni il più possibile sistematiche sulla percezione dei fenomeni di violenza degli uomini contro le donne.

Lo scopo principale di questo nuovo strumento deve essere quello di organizzare in modo sistematico e integrare le informazioni già disponibili attraverso la possibilità di attingere alle fonti di raccolta dati esistenti, in una prospettiva di organicità e completezza ovvero di aumentare le informazioni disponibili una volta che le banche dati delle altre Amministrazioni di riferimento saranno ampliate.

L'obiettivo a lungo termine di una banca dati così costruita sarà quello di garantire una completa e costante informazione sulla situazione attuale del Paese in relazione al fenomeno ed effettuare una mappatura del territorio, funzionale all'applicazione del duplice principio della raccolta dati e dell'azione di monitoraggio che da essa deriva.

Deve in ogni caso essere prevista la realizzazione di una architettura applicativa e tecnica di supporto alle analisi, che sia flessibile e aperta alla possibilità di acquisire in futuro ulteriori flussi di dati esterni o interni, al fine di arricchire il patrimonio informativo.

Al riguardo il Governo costituirà un Gruppo di Esperti, presso il Dipartimento per le pari



opportunità, avente il compito di elaborare proposte di progettazione e di sviluppo del sistema informativo della Banca dati, anche tenendo conto di quanto stabilito dalle linee di indirizzo nazionali concernenti le modalità tecniche di raccolta dei dati, al fine di armonizzare la banca dati con i sistemi informativi e gli Osservatori regionali.

Il suddetto Gruppo avrà il compito, altresì, di elaborare proposte di collaborazione con Istat, mediante la predisposizione di un apposito Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le pari opportunità e l'Istat, al fine di individuare idonee forme di cooperazione. Il coordinatore del predetto Gruppo sarà componente dell'Osservatorio nazionale di cui al punto 3 “*Governance*”. La banca dati, nella sua fase di avvio e messa in esercizio garantirà la raccolta di informazioni relative a:

- il reato;
- gli autori del reato;
- le vittime di reato;
- l'eventuale violenza assistita dei minori;
- i procedimenti giudiziari, con dati relativi alla durata e all'esito;
- estratti dalle seguenti fattispecie di reati in cui si esprime la violenza maschile contro le donne:
 - omicidio art.515 c.p.;
 - percosse art. 581 c.p.;
 - lesione personale artt. 582, 583 e 585 c.p.;
 - violenza privata art. 610 c.p.;
 - violazione di domicilio art. 614 c.p.;
 - sequestro di persona art. 605 c.p.;
 - aborto di donna non consenziente art. 18 L. n. 194/1978;
 - ingiuria art. 594 c.p.;
 - minaccia art. 612 c.p.;
 - stato di incapacità procurato mediante violenza art. 613 c.p.;
 - abbandono di persona minore o incapace art 591 c.p.;
 - omissione di soccorso art 593 c.p.;
 - molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p.;
 - atti di violenza sessuale - art. 609 bis c.p. e seguenti - L. 3 agosto 1998 n. 269
 - norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori;



- violazione degli obblighi di assistenza familiare art. 570 c.p.;
- art. 12 sexies 898/70 (nel divorzio);
- danneggiamento art. 635 c.p.;
- appropriazione indebita art. 646 c.p.;
- estorsione art. 629 c.p.;
- maltrattamenti art. 572 c.p.;
- atti persecutori (stalking) art. 612-bis c.p.

Confluiranno altresì tutti i flussi informativi generati dal numero 1522.

LE SORGENTI INFORMATIVE

I sistemi informativi e le banche dati che concorreranno, dall'inizio, ad alimentare il nuovo sistema analitico, sono:

- Il sistema informativo interforze del Ministero degli Interni;
- i sistemi informativi dell'Amministrazione della Giustizia in uso nel settore penale;
- i dati in possesso del gestore del numero verde del Dipartimento per le pari opportunità 1522.

Come sopra accennato, si provvederà a verificare con le Amministrazioni di riferimento (Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia) la modalità e la tempistica delle modifiche delle rispettive banche dati per ampliare le informazioni disponibili, ed in particolare la relazione autore - reo nonché tutte le ulteriori specifiche relative al fatto violento (luogo, tipo di arma, motivazione addotta).

Una volta attivate le modifiche già illustrate in precedenza, la nuova banca dati sarà alimentata anche dalla banca dati EMUR -PS.

Ogni azione sarà accompagnata dall'opportuna formazione degli operatori coinvolti.

Sempre in chiave programmatica, saranno individuate le modalità utili ad un coinvolgimento stabile dei centri antiviolenza nella rilevazione e trasmissione delle informazioni acquisite nel corso delle attività, sia con riferimento alle reti stabili e già operative che ai centri non inclusi in network di lavoro.

Dovranno poi essere attivate le opportune azioni per l'inclusione nel sistema informativo nazionale delle banche dati e degli Osservatori territoriali (principalmente regionali) dedicati al monitoraggio della violenza di genere.

Oltre alle banche dati citate, potranno essere realizzate anche ricerche specifiche sia di tipo quantitativo che qualitativo aventi come obiettivo principale la rilevazione della parte



sommersa

del fenomeno e della percezione del fenomeno stesso nei diversi segmenti della popolazione. A tale proposito, potranno essere attivate specifiche convenzioni con l'ISTAT e con altri centri di ricerca, oltre ad attività di raccolta dati anche di tipo sperimentale.

3.2. Governo territoriale

Per offrire un'adeguata protezione e sostegno alle donne che vivono dimensioni relazionali violente; è istituito presso la sede degli ambiti territoriali, così come individuati da ciascuna Regione, ai sensi della legge n. 328 del 2000, ovvero secondo il sistema di governance territoriale in tema di violenza già definito dalle Regioni con propria legge, un “**Tavolo di Coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e il loro reinserimento socio-lavorativo**”, con il compito di agevolare gli indirizzi di programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche territoriali di contrasto e trattamento della violenza contro le donne e la loro integrazione con le politiche sociali della casa e del lavoro. La realizzazione dei programmi di intervento definiti dal coordinamento saranno disciplinati in specifici protocolli d'intesa e/o accordi territoriali e/o convenzioni, con e tra i soggetti interessati dai programmi di intervento stessi.

Il citato Tavolo, presieduto dal coordinatore dell'ambito territoriale, è composto da:

- 1) Prefettura;
- 2) Forze dell'Ordine;
- 3) Procura della Repubblica;
- 4) Comuni;
- 5) Associazioni e gli organismi del Privato Sociale e dell'associazionismo non governativo (Centri antiviolenza);
- 6) ASL/Aziende ospedaliere;
- 7) Parti sociali;
- 8) Associazioni di categoria.

Il suddetto Tavolo sarà supportato tecnicamente per gli adempimenti necessari e conseguenti da una struttura individuata dal Coordinamento stesso. Sia il Coordinamento che la struttura



tecnica non dovranno comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie stanziare e assegnate per l'attuazione del Piano, secondo quanto previsto dalla Legge n. 119, art. 5 della legge n. 19 del 2013 ammontano:

- 10 milioni di euro per il 2013 (Legge 119/2013)
- 10 milioni di euro per il 2014 (Legge 147/2013)
- 9.119.726 milioni di euro per il 2015 (Legge n.147/2013)

Per l'anno 2016 sono previsti 10 milioni di euro (Legge n. 147/2013).

A tali risorse finanziarie, per completezza di informazione, si segnala che nella fase di nuova programmazione comunitaria 2014/2020, il Dipartimento per le pari opportunità ha previsto nel PON - inclusione apposite risorse dedicate ad azioni volte a contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne, anche per lo sviluppo di specifiche misure volte al reinserimento sociale e lavorativo delle donne.

Considerato quanto disciplinato dalla Convenzione di Istanbul e le linee di azione del presente Piano, sono destinati, nell'ambito delle risorse stanziare di cui sopra e relative agli anni 2013-2015:

- **13 milioni di euro** saranno ripartiti, in sede di Conferenza Stato-Regioni, tra le Regioni e le Province Autonome per le seguenti linee di azione, destinando le risorse in modo complementare rispetto all'impiego delle risorse proprie:

- 1) formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i Dipartimenti di emergenza e i Pronto soccorso degli ospedali, anche al fine di promuovere modelli di soccorso e assistenza di cui all'Allegato E;
- 2) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
- 3) interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche



attraverso un accesso agevolato all'edilizia residenziale pubblica;

- 4) implementazione dei sistemi informativi, relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compresi il numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio regionale, al fine di agevolare la trasmissione alla Banca dati nazionale sul fenomeno della violenza.

- 7 milioni di euro per:

- azioni che la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende realizzare sui temi della prevenzione, mediante interventi volti alla comunicazione istituzionale, ivi comprese pubblicazioni per sensibilizzare ed informare la collettività, anche per promuovere i comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini; all'educazione dei giovani nell'ambito scolastico nonché alla formazione dei docenti. in collaborazione anche finanziaria con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; alla formazione, in collaborazione anche finanziaria con le relative Amministrazioni competenti, di tutte le professionalità che entrano in contatto con le donne vittime di violenza di genere, ad esclusione del personale sanitario e socio-sanitario; implementazione degli strumenti di assistenza alle donne vittime di violenza nonché di quelli di cui alla Tabella E).

- 2 milioni di euro per;

- istituzione e gestione della **Banca dati nazionale dedicata al fenomeno della violenza**; ricerche ed indagini statistiche, a intervalli regolari, sul fenomeno della violenza, nonché l'individuazione di eventuali ed ulteriori risorse umane appropriate per l'attuazione del Piano, ai sensi degli articoli 8 e 11 della Convenzione di Istanbul.

- 7 milioni di euro per:

- realizzare progetti per sviluppare la rete di sostegno alle donne e ai loro figli e attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza, prevenzione, contrasto che, a diverso titolo, entrano in relazione con le vittime.



5. LINEE DI AZIONE DEL PIANO

Nel rivoluzionare l'approccio al contrasto del fenomeno della violenza maschile contro le donne che seguendo le indicazioni della Convenzione di Istanbul focalizza l'azione sulle strategie politiche orientate in una dimensione olistica, lo Stato si rende protagonista e garante dell'intero processo messo a punto relativamente agli interventi per la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e più ingenerale il contrasto del fenomeno.

La logica sottesa è come già evidenziato quella della costruzione di politiche pubbliche, attraverso l'adozione e l'implementazione di misure multilivello orientate al lavoro multi-agenzia, che permettano l'individuazione del percorso di emancipazione/liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea.

I livelli di intervento previsti dalle azioni sono: **Preventivo, Protettivo e Punitivo.**

All'interno della Prevenzione che ha come obiettivo la promozione di un cambiamento che riguardi atteggiamenti, ruoli di genere e stereotipi che rendono accettabile la violenza maschile nei confronti delle donne si prevede l'intervento sui seguenti assi:

5.1. Comunicazione

Obiettivo prioritario deve essere quello di sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi mirati ad evitare la riproduzione di stereotipi di genere e di visioni degradanti del femminile, o di immagini che associno il rapporto sessuale alla violenza. Occorre promuovere una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle persone e delle donne in particolare, evitando comunicazioni che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine femminile.

A tal fine in considerazione del fatto che il linguaggio rispecchia la cultura di una società ed influenza i comportamenti. in quanto è un fattore di identificazione simbolica, con DPCM del



26 febbraio 2015 è stato istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità, un **Gruppo di Esperti**, composto da docenti universitari, esperti di linguaggio, esponenti del mondo del lavoro e della comunicazione, avente tra i vari compiti anche quello di elaborare una proposta operativa attraverso la predisposizione di linee guida, per promuovere il “linguaggio di genere” presso la Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alla terminologia utilizzata negli atti normativi e negli atti amministrativi, nonché presso il settore dei media. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento “Comunicazione” (Vd. Allegato A).

5.2. Educazione

Recependo l'invito della Convenzione di Istanbul di passare, nel contrasto alla violenza sulle donne, da una logica securitaria ed emergenziale ad una sistemica multi-livello, un ruolo centrale riveste, nel Piano nazionale, il tema dell'educazione e della scuola.

Obiettivo prioritario deve essere quello di educare alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti sia mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica. Nell'ambito delle “Indicazioni nazionali” per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, per i licei, per gli istituti tecnici e professionali, il Governo provvederà dunque ad elaborare un documento di indirizzo che solleciti tutte le istituzioni scolastiche autonome ad una riflessione e ad un approfondimento dei temi legati all'identità di genere e alla prevenzione della discriminazione di genere, fornendo, al contempo, un quadro di riferimento nell'elaborazione del proprio curriculum all'interno del Piano dell'Offerta Formativa. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'asse di intervento “Educazione” (Vd. Allegato B).



5.3. Formazione

La Convenzione di Istanbul impegna gli Stati a porre in essere misure atte a garantire una specifica formazione per le figure professionali che si occupano delle vittime e degli autori di atti di violenza di genere e domestica, prevedendo altresì dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza (art. 15).

La formazione deve essere “orientata” in 3 aree di intervento: riconoscimento del fenomeno; presa in carico della vittima; accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza.

La formazione stessa è elemento fondamentale che accompagna il funzionamento della rete e la rende ottimale. Ogni operatore coinvolto, infatti, deve essere consapevole del proprio ruolo e quindi adeguatamente formato. La formazione deve far maturare un approccio relazionale che sposti l'attenzione sull'esperienza vissuta dalle donne consentendo loro di riappropriarsi della propria vita. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento “Formazione” (Vd. Allegato C).

La **Protezione** ha come obiettivo la realizzazione di misure che tutelino e sostengano le donne e le proprie figlie/i nel progetto individuale di emancipazione dallo stato di vulnerabilità che la violenza determina. Essa pone particolare accento sui bisogni e sulla sicurezza delle vittime, prevedendo l'intervento sui seguenti assi.

5.4. Valutazione del rischio

Le “Linee d'indirizzo per la Valutazione del Rischio” sono orientative e non vincolanti e rappresentano un metodo di valutazione semplificato da mettere a disposizione delle operatrici e degli operatori che si trovano a trattare situazioni di violenza contro le donne. Lo scopo è quello di promuovere azioni protettive e di sostegno verso le donne spesso a rischio di subire ulteriori violenze oltreché per un' incisiva azione di prevenzione contestuale alla tutela e alla protezione della vittima. Le Linee d'indirizzo devono essere utilizzate al momento della presa in carico della donna da parte di uno dei possibili interlocutori fino alla fase della esecuzione della pena e tengono conto dei protocolli e delle procedure già esistenti. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento “Valutazione dei



fattori di rischio” (Vd. Allegato D).

5.5. Soccorso

In ambito socio-sanitario vanno consolidate e sviluppate tutte le azioni e gli interventi per un trattamento integrato delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute delle donne.

È innegabile, infatti, che il fenomeno della violenza maschile contro le donne rappresenti un problema di salute pubblica. Le Agenzie ONU, come l'UNFPA (United Nations Population Fund) e l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) riconoscono che la violenza contro le donne e le bambine è un tema prioritario per i diritti umani e la salute pubblica.

Vivere una dimensione relazionale violenta ha effetti diretti e indiretti sulla salute della donna.. In tale contesto si ritiene necessario sviluppare, in linea con quanto indicato nelle disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul, interventi che pongano in essere un approccio integrato rafforzando contestualmente le prestazioni erogate dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati. L'approccio integrato dovrà riguardare le fasi di ascolto/accogli assistenza medica/psicologica oltreché di percorsi di cura e supporto specificatamente dedicati alle donne vittime della violenza maschile con l'auspicio che si estendano a tutti gli accessi, da parte di donne e uomini oggetto di discriminazione, ai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati. Nell'ambito del sistema integrato di governo a livello centrale si definiranno gli specifici codici di riconoscimento da inserire nei livelli di prestazione riconosciuti per gli accessi ai servizi sanitari di emergenza e urgenza e di pronto soccorso. Si valuterà inoltre la fattibilità dell'individuazione della violenza maschile contro le donne nei DRG. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Soccorso" (Vd. Allegato E).

5.6. Reinserimento socio-lavorativo

La Convenzione di Istanbul impegna gli Stati ad adottare misure legislative o di altro tipo per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero, con particolare attenzione alla formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro (art. 20).



A questo proposito occorre passare da un paradigma incentrato sulla debolezza, che vede le donne vittime di violenza unicamente come soggetti deboli da tutelare, ad uno incentrato sul concetto di *empowerment* delle donne e valorizzazione delle loro capacità in un'ottica di superamento delle discriminazioni di tipo sostanziale e di promozione e protezione dei diritti umani e della dignità di cui le donne sono portatrici. In questo senso il Piano considera la condizione di “debolezza” come una situazione di “vulnerabilità” temporanea. Si palesa così un approccio innovativo, che punta sull'**autodeterminazione delle donne** e chiede di mettere in campo strategie e azioni strutturali ed integrate per affrontare il problema da un punto di vista economico oltre che culturale e politico.

In questa cornice bisogna assicurare alle donne vittime di violenza la tutela del diritto al sostegno, alla protezione, all'assistenza e all'integrazione sociale, per costruire il loro percorso di “vita” alternativo alla condizione di violenza subita. Il Piano prevede di intervenire attraverso l'individuazione di azioni coordinate - tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti (soggetti pubblici e privati costituiti dalla reti territoriali) - tese principalmente a rafforzare le misure funzionali alla costruzione di una relazione di aiuto a favore delle vittime ed i servizi a loro dedicati, il tutto in un'ottica non solo di soccorso ma di *empowerment* femminile.

La rete dei servizi offerti deve avere una struttura operativa integrata la cui *governance*, sulla base di accordi territoriali e mediante l'individuazione di un referente e/o un'*equipe* di professionisti di riferimento della rete stessa (per es. tavoli tecnici e inter-istituzionali), **garantisca azioni concrete mirate all'effettivo reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.**

Il Piano è teso a promuovere l'autonomia economica come strumento per contrastare la fragilità sociale delle donne e ad incentivare, nei limiti del proprio ambito di intervento, l'occupazione femminile, la qualità del lavoro delle donne, la parità salariale, l'orientamento formativo e l'inserimento delle ragazze nel mondo del lavoro, come elementi qualificanti il sistema regionale e le politiche del lavoro. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Reinserimento socio-lavorativo"(Vd. Allegato F).

Occorre ricordare che se l'obiettivo del Piano è quello di incrementare la sicurezza e il benessere delle donne, particolare attenzione va posta anche al tema del **recupero dei maltrattanti**, come indicato, peraltro, dalla Convenzione di Istanbul, che all'articolo 16 stabilisce, la necessità di implementare interventi rivolti agli uomini autori di violenza.

Da questo punto di vista si ritiene che la violenza sulle donne non costituisca un “problema delle donne” cosicché per un'efficace azione di contrasto bisogna ampliare la visione del



fenomeno, oltrepassando l'antica convinzione che gli interventi rivolti agli autori di violenza siano “**inconferenti**” con gli interventi per il sostegno delle vittime. Del resto lo stesso concetto di violenza ha subito modifiche nel tempo.

5.7. Recupero dei maltrattanti

La recente letteratura scientifica internazionale in materia ha affiancato all'uso di categorie interpretative connesse a patologie sociali o psicologiche, ambito in cui veniva erroneamente collocata la violenza esercitata dagli uomini sulle donne, una nuova concezione ancorata alla normalità delle relazioni tra generi e ad un sistema di valori “appreso”, fortemente connotato da sociali identità e ruoli maschili e femminili, a tutt'oggi presenti a livello sociale, storicamente caratterizzati da subalternità e dipendenza del femminile dal maschile e dalla mancanza di competenze e capacità maschili a vivere relazioni informate al riconoscimento e al rispetto della differenza.

La violenza sulle donne è dunque un fenomeno sociale non ascrivibile soltanto a retaggi di eredità di mentalità patriarcali per le quali le donne rivestono un ruolo “inferiore”, ma è anche la manifestazione della incapacità maschile di accettare e riconoscere l'autonomia e la libertà delle donne di autodeterminarsi.

In tale ambito si evidenzia la necessità di realizzare, all'interno dell'azione di sistema volta al contrasto della violenza contro le donne, interventi di prevenzione dei comportamenti violenti e di attivare interventi per il recupero e l'accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza, in particolare prevedendo collegamenti tra i soggetti competenti per il recupero dei maltrattanti e le reti di servizi, pubblici e privati, per il sostegno delle vittime, al fine di predisporre risposte integrate e coordinate. A tale proposito si evidenzia anche la necessità che in ambito socio-sanitario siano sviluppati gli interventi per un trattamento integrato, psicologico e criminologico, che consentano un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute delle donne. L'obiettivo deve essere quello di porre fine ai comportamenti violenti e contrastare la negazione della responsabilità maschile e i valori legittimanti la violenza di genere.

Occorre altresì rilevare come l'opportunità di coinvolgere gli autori della violenza in programmi per il loro recupero, non deve essere intesa come alternativa alla condanna, sia



giudiziaria che etica, ma come misura aggiuntiva per prevenire future violenze, attuabile anche in assenza di procedimento giudiziario. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento «Recupero dei maltrattanti» (Vd. Allegato G).

6. ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DI COOPERAZIONE

Il Dipartimento per le pari opportunità, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è attualmente impegnato nella promozione della posizione italiana sulla nuova Agenda di sviluppo Post-2015, che sarà approvata a fine settembre dalla 70^a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La posizione italiana è stata orientata a sostenere l'uguaglianza di genere e l'*empowerment* delle donne sia come obiettivo specifico (*Stand-alone goal*), che come tema “trasversale” con un approccio basato:

- sulla possibilità per le donne di decidere della propria vita,, di avere accesso alle opportunità economiche e partecipare alla vita pubblica;
- sulla capacità di affrontare le cause strutturali delle disuguaglianze tra uomini e donne e modificare le istituzioni e le norme sociali discriminatorie che sostengono il perpetuarsi delle stesse;
- sulla misurabilità di un sistema di indicatori “globali”, per verificare l'applicazione degli obiettivi di sviluppo nei confronti delle donne in ogni Paese, basato a sua volta sugli standard dei diritti umani.

Le suddette attività sono in linea con l'impegno italiano, assunto attraverso l'approvazione unanime della Dichiarazione politica all'apertura della 59^a Sessione della Commissione sulla Condizione Femminile delle Nazioni Unite (CSW-New York. 9-20 marzo 2015), per l'avvio di un percorso di azioni concrete per la piena realizzazione della parità di genere e dell'*empowerment* delle donne entro il 2030.

Il Dipartimento per le pari opportunità è inoltre particolarmente impegnato nel contrasto alla violenza di genere e al fenomeno della tratta degli esseri umani, universalmente riconosciute quali violazioni dei diritti umani delle donne, non soltanto a livello nazionale, attraverso l'elaborazione del presente Piano contro la violenza di genere e del primo Piano nazionale contro la tratta, ma anche sul piano internazionale. Proprio nella convinzione che la violenza contro le donne rappresenti un problema globale che richiede risposte globali, a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul e della firma della Convenzione di Belem do Pará, il



Dipartimento ha avviato negli ultimi mesi collaborazioni internazionali con i Paesi dell’America Latina e del Mediterraneo, finalizzate alla costruzione di alleanze e azioni comuni e allo scambio di buone prassi in materia.

Coerentemente con l'approccio globale adottato dall'Italia per la prevenzione e il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, il Dipartimento ha lanciato a livello internazionale, la nuova campagna di sensibilizzazione rivolta agli uomini e ai ragazzi, dal titolo “#COSEDAUOMINI”¹

7. DURATA

Il presente Piano ha durata biennale a decorrere dalla sua adozione.

Entro il 31/12/2015 e successivamente con cadenza annuale sarà competenza del livello centrale di governo inviare al Parlamento italiano lo stato di attuazione delle azioni e degli interventi indicati nel presente Piano.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Gli allegati sono parte integrante del presente Piano.

Il presente Piano entrerà in vigore mediante l'adozione di specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

¹ L'innovativa campagna, finanziata dalla Commissione europea e co-finanziata dal Dipartimento stesso, rivolgendosi agli uomini di tutte le età e affrontando la tematica della violenza nei confronti delle donne attraverso la rappresentazione degli stereotipi di genere che intervengono nella vita quotidiana, si pone perfettamente in linea con la nuova campagna di sensibilizzazione sulla parità di genere lanciata da UN Women, “HeForShe”. La campagna ha già ricevuto notevoli consensi a livello internazionale e sortito l'interesse di numerosi Paesi. A tale proposito, nel mese di maggio, verrà nuovamente presentata in occasione di uno specifico evento che si terrà a Istanbul alla presenza, tra gli altri, delle Autorità politiche turche.

ALLEGATO A

Linee di Indirizzo su “Comunicazione e rappresentazione dell'immagine femminile nei media”.

La Convenzione di Istanbul prevede la partecipazione del settore privato e dei *mass media* all'elaborazione e attuazione di politiche, linee guida e norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza di genere e rafforzare il rispetto della dignità della donna (articolo 17).

In linea con quanto sopra delineato l'art. 5, comma 2 lett. *b*), della citata Legge n.119 del 2013 attribuisce al Piano il compito di sensibilizzare gli *“operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi”*.

Si ritiene necessario inoltre tener conto che la comunicazione, anche commerciale e l'informazione siano in linea con le conclusioni del Comitato CEDAW (*Committee on the elimination of discrimination against women*) rivolte all'Italia nel 2011 (raccomandazioni 23 a), 24 e 25) con le quali l'Italia è stata invitata *“a mettere in atto una politica completa, sostenuta e coordinata, rivolta a uomini e donne, fanciulli e fanciulle, per superare l'immagine delle donne come oggetto sessuale e gli stereotipi relativi ai loro ruoli nella società e nella famiglia”*.

A tal proposito occorre mettere in atto interventi differenziati di sensibilizzazione, di formazione e di promozione di azioni positive, volti a produrre effetti sul cambiamento culturale, interventi tanto più efficaci quanto più coordinate saranno le azioni poste in essere da tutti i soggetti coinvolti (cfr. lavoro del Gruppo di Esperti sul linguaggio).

A tal fine occorre ampliare, con il maggior coinvolgimento possibile degli attori, l'azione posta in essere dal Dipartimento per le pari opportunità mediante il Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), volto anche ad accelerare il ritiro delle pubblicità commerciali che sviliscono l'immagine della donna o che contengono immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che istigano ad atti di violenza sulle donne.

Obiettivo prioritario delle politiche di genere deve essere quello di sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere, mirata ad evitare la riproduzione di



stereotipi di genere e di visioni degradanti del femminile. In tale contesto, particolarmente delicato, atteso che viene coinvolto il diritto fondamentale della libera manifestazione del pensiero, appare essenziale coinvolgere i soggetti operanti nei diversi ambiti di comunicazione. Tale coinvolgimento deve essere finalizzato a sviluppare un confronto attraverso il quale instaurare forme di interazione che, senza alcuna imposizione, richiami le imprese del settore alla responsabilità sociale e all'osservanza dei principi etici.

Tra alcune delle finalità che l'elaborazione di linee guida di cui si occuperà il Gruppo di Esperti, rientreranno quelle di:

- favorire la sottoscrizione da parte degli stessi operatori del settore di un Codice di autoregolamentazione sulla corretta rappresentazione dei generi nel sistema dei media e della comunicazione;
- realizzare un'offerta di contenuti di comunicazione e di informazione rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile in rapporto alla dignità culturale, professionale e al ruolo sociale ed economico della donna;
- promuovere una rappresentazione reale e non stereotipata dei generi, valorizzando la molteplicità di ruoli che le donne svolgono nei diversi contesti lavorativi e professionali, nella vita sociale, culturale, economica, politica e nelle istituzioni;
- promuovere una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle persone e delle donne in particolare, evitando volgarità e turpiloquio aventi come oggetto la denigrazione del genere e in particolare della figura femminile, proponendo modelli di riferimento egualitari e non stereotipati ed evitando comunicazioni che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine di genere, e in particolare di quella femminile;
- assicurare ed evitare la diffusione di comunicazioni contenenti immagini, reali o virtuali, ovvero rappresentazioni di violenza di genere, e in particolare contro le donne, ovvero che incitino ad atti di violenza sulle donne;
- veicolare comunicazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e sulle donne, tenendo conto del fondamentale ruolo svolto dai media nel processo di costruzione e diffusione di modelli di comportamento individuali e collettivi, fornendo una informazione corretta degli episodi di violenza di genere, contrastando una comunicazione che colpevolizza le vittime privilegiando rappresentazioni dalle quali sia esclusa ogni forma di violenza fisica e morale sulle donne e sugli uomini;



- sviluppare progetti per programmi di media education e campagne sui social network finalizzati a promuovere attività di formazione che stimolino e accrescano nel pubblico una più completa e realistica rappresentazione delle donne e del ruolo che le stesse svolgono nella vita sociale, politica, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, attraverso iniziative, quali corsi, convegni, ricerche, pubblicazioni, contenuti audiovisivi;
- programmare attività di formazione per sensibilizzare gli operatori/operatrici nel settore dei media, in particolare autori, registi, pubblicitari, al fine di stimolare la creatività e l'innovazione di format audiovisivi e multimediali orientati alla cultura di genere, anche in relazione alle molteplici piattaforme mediali;
- attivare programmi di formazione in collaborazione con l'ordine professionale dei giornalisti, finalizzati allo sviluppo e al rispetto di un'ottica di genere nell'informazione, per una rappresentazione non stereotipata dei modelli femminili in tale settore;
- monitorare i dati sulla presenza di donne e uomini nei contenuti e nelle strutture organizzate favorendo analisi periodiche e indagini sulla base di indicatori relativi alla rappresentazione dei generi e in particolare delle donne, favorendo meccanismi di premialità in ragione del rispetto dell'identità di genere.

L'implementazione, il monitoraggio e la promozione di azioni positive conformi alle Linee guida sopra delineate rientrano tra i compiti propri dell'**Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza**, anche mediante il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.



ALLEGATO B

Linee di indirizzo “Educazione”

L'art. 12 della Convenzione di Istanbul richiama gli Stati Parte ad adottare *“le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini”*; ed in particolare l'art. 14 invita gli stessi a intraprendere, *“se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici su temi quali la parità tra sessi, i ruoli di generi non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta nei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi”*.

In questo senso, l'art. 5, comma 2. lett.c) della citata Legge n.119 del 2013 prevede che il Piano debba perseguire la finalità di *“promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo”*.

Anche l'articolo 16, comma 1 lett. d), del Decreto Legge n. 104/2013 convertito dalla Legge 128/2013, sottolinea l'importanza dell'*“aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità, delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere”*.

Nella definizione dei percorsi formativi “sensibili al genere”, gli obiettivi da perseguire dovranno prevedere la rivalutazione dei saperi di genere per combattere stereotipi e pregiudizi; la valorizzazione delle differenze per prevenire fenomeni di violenza sessuale, aggressività e bullismo; il riconoscimento del valore dell'identità di genere per rinforzare l'autostima; la disponibilità al dialogo per conoscere e superare i conflitti tra generi diversi.

Rispetto ai docenti è, altresì, importante evidenziare che tali obiettivi e contenuti rientreranno



nei

percorsi di formazione in ingresso dei neo assunti², in particolare attraverso l'introduzione di alcune ore di insegnamento all'interno delle 50 ore in modalità blended (25 ore in presenza e 25 ore a distanza) attualmente previste.

Gli stessi contenuti inseriti nella piattaforma online, predisposta per la formazione in ingresso, potranno essere fruiti per la formazione in servizio, non obbligatoria, di titolarità delle istituzioni scolastiche autonome che predispongono annualmente un piano di formazione finalizzato allo sviluppo professionale dei docenti e rispondente alle norme previste a livello nazionale sui temi della formazione del personale della scuola.

Nella realizzazione dei percorsi formativi, dovrà essere garantito il coinvolgimento attivo delle Associazioni e delle Organizzazioni del terzo settore, così come degli Enti Locali, degli Enti di Ricerca e delle Università, in un modello organizzativo di intervento a rete che, in molti casi, le scuole già praticano e che andrà sostenuto e potenziato.

Considerato, inoltre, che sovente, il minore in condizione di disagio o vittima di violenza assistita, viene accolto in primo luogo nell'ambiente scolastico dagli insegnanti “sentinelle”, che in virtù del rapporto continuo con gli studenti, possono avvertire i segnali di allarme del disagio e indirizzare i minori in difficoltà presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate per la specifica presa in carico, quali i Consultori familiari, i Dipartimenti materno-infantili, i centri e gli sportelli antiviolenza e altre strutture idonee presenti sul territorio.

A questo scopo anche il corpo docente dovrà essere formato adeguatamente.

Nel contesto delle azioni riferite al sistema educativo e scolastico, sarà avviata una apposita riflessione **nell'uso del linguaggio nei libri di testo** e sui possibili stereotipi discriminatori che ne possano derivare. In questo senso, sarà riconsiderata l'esperienza maturata i e risultati raggiunti nell'ambito del progetto PO.LI.TE. (Pari Opportunità nei Libri di Testo), coordinato dal Dipartimento per le pari opportunità nel contesto del IV Programma d'azione comunitaria per le pari opportunità fra le donne e gli uomini 1996-2000. In particolare, fermo restando la libertà di scelta e di rispetto dei destinatari dei libri di testo, nonché della libertà di edizione, sarà avviato, sulla base anche dei documenti elaborati dal Gruppo di esperti sul linguaggio di genere, un apposito tavolo tecnico con editori aderenti all'AIE per la revisione e l'attualizzazione dell'attuale Codice di autoregolamentazione relativo al genere, come fattore

² Nota Prot. N. 3801 del 17 aprile 2014 della Direzione Generale Personale della Scuola avente ad oggetto “Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo. Anno scolastico 2013 -2014”.



decisivo nell'ambito dell'educazione e quindi nella progettazione e nella realizzazione dei libri di testo e dei materiali didattici destinati alla scuola.

Inoltre nel decreto attuativo dell'art. 16 della legge n. 128/2013 (“iniziative di formazione del personale scolastico”) è previsto un finanziamento per la realizzazione di un portale dedicato a “Educazione al rispetto reciproco, all'affettività, alle pari opportunità e alla lotta al bullismo e al cyberbullismo”. Le risorse sono destinate a realizzare una piattaforma web, integrata nel portale del MIUR, di didattica multimediale dedicata ai docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con l’obiettivo di svolgere un’azione capillare di auto-formazione sui temi dell'educazione all’affettività e del rispetto reciproco, alle pari opportunità, nonché alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche alla luce delle recenti “Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole” del MIUR.

Il portale consentirà alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di caricare, attraverso la compilazione di un form *on line*, le buone pratiche applicate all'interno delle scuole, per promuoverne la diffusione. I singoli docenti, tramite accesso ad un'area riservata, avranno la possibilità di gestire uno strumento didattico web-based, per rendere accessibile agli altri insegnanti le lezioni multimediali sui temi delle pari opportunità, per pubblicare informazioni ulteriori sui contenuti, per somministrare compiti, esercitazioni e test. La piattaforma consentirà anche un'azione di valutazione e monitoraggio della formazione erogata.



ALLEGATO C

Linee d'indirizzo sulla “Formazione”.

L'esperienza maturata suggerisce che le azioni necessarie a prevenire e contrastare la violenza debbano prevedere una formazione integrata e multidisciplinare che contribuisca a fornire a tutti gli operatori e a tutte le operatrici coinvolti una visione comune fondata sulla cultura di genere e l'adozione di un linguaggio ed una metodologia condivisi, per creare una prospettiva unitaria nelle azioni di contrasto alla violenza, in grado di valorizzare il ruolo di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, nel rispetto degli specifici ambiti di competenza. Al fine di rendere i percorsi e le pratiche formative efficaci è opportuno prevedere, un modello integrato di intervento basato sul sistema di rete articolato nelle tre aree di intervento (riconoscimento del fenomeno, presa in carico, accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza). La formazione è rivolta a tutte le figure professionali presenti sul territorio che entrano in relazione con le donne vittime di violenze, quali:

- operatrici/ori sociali (assistenti sociali, educatrici/tori professionali, operatrici/tori socio-sanitari, mediatrici/tori culturali);
- volontarie dei Centri Antiviolenza, delle Case rifugio;
- volontarie/i del soccorso;
- operatrici/tori del settore sanitario, socio-sanitario e i farmaciste/i (tutte le specialità e figure professionali coinvolte potenzialmente nel riconoscimento e nell'assistenza alle vittime);
- agenti delle Forze dell'Ordine e la polizia locale;
- operatrici/ori educativi e scolastici, compresi le/i docenti di ogni ordine e grado;
- ispettrici/ori del lavoro;
- responsabili di gruppi sociali anche informali e di comunità religiose;
- consigliere/i di parità regionali e provinciali, componenti del CUG, Componenti dei sindacati;
- Operatrici/ori degli Sportelli di ascolto;
- Operatrici/tori dei servizi per le politiche attive del lavoro;
- Operatrici/tori dedicati alla gestione delle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Tali figure rivestono un ruolo strategico per il trattamento e sostegno delle donne e devono



essere capaci di:

- a) ascoltare attivamente e interagire per costruire uno spazio di relazione
- b) riconoscere i segnali di disagio e di vulnerabilità
- c) conoscere il fenomeno nei vari livelli di complessità e nei diversi contesti sociali e culturali
- d) conoscere e saper interagire con la “*Rete territoriale dei servizi*,”
- e) orientare e sostenere la donna all'interno della rete dei servizi

Nello specifico i contenuti previsti nelle iniziative formative devono:

- aumentare la conoscenza complessiva del fenomeno della violenza contro le donne, ivi compresi gli aspetti legislativi e giuridici che entrano in gioco in caso di violenza e di maltrattamento contro le donne e di stalking;
- aumentare la specifica capacità di ascolto, interazione e sostegno alle donne
- aumentare la sensibilità al riconoscimento dei fenomeni di violenza sessuale e domestica;
- sensibilizzare sul tema della mutilazioni genitali femminili e la capacità di interagire con le donne che hanno subito tale pratica, e di prevenire l'adozione di tale pratica nei confronti delle figlie minori.



ALLEGATO D

Linee d'indirizzo sulla “Valutazione del rischio”.

Le Linee d'indirizzo sulla valutazione del rischio sono orientative e non vincolanti e sono state redatte avvalendosi dell'esperienza decennale maturata anche in Italia nel campo del *risk assessment* (valutazione del rischio) e attingendo dalle più importanti procedure metodologiche utilizzate in altri Paesi, tenendo conto delle peculiarità del nostro sistema sociale, normativo e culturale³.

Lo strumento elaborato su tali procedure metodologiche per la stima del rischio è stato denominato “S.A.R.A. Pl.US (*Spousal Assault Risk Assessment PLury Users*)”⁴.

Appare opportuno ed utile che la validità predittiva dei fattori di rischio e di protezione individuati con lo strumento S.A.R.A Pl.US. venga sottoposta ad una sperimentazione da parte delle istituzioni e delle associazioni che lo utilizzeranno, mediante una analisi campionaria condotta per un periodo di almeno 24 mesi di effettivo utilizzo delle “Linee Guida”. Potrà essere messa a disposizione per il *Follow Up* anche la “Rete Nazionale di Monitoraggio sul Fenomeno della Violenza di Genere” dell'Arma dei Carabinieri, di recente istituzione, dispiegata a livello provinciale e costituita da personale specificatamente formato ed addestrato, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (O.S.C.A.D.) quale organismo interforze incardinato nella Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, nonché le Associazioni dedicate.

Destinatari delle "Linee d'indirizzo per la valutazione del rischio"

Si ritiene che, per poter diventare uno strumento integrato efficace per la valutazione del caso e la sua successiva trattazione, le *Linee di indirizzo* debbano essere condivise e utilizzate dal

³ *Spousal Assault Risk Assessment* (S.A.R.A.), di Steve Hart e Rany Kropp e Henrik Belfrage (2000) nelle versioni adattate dalla Prof.ssa Anna Costanza Baldry, del Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell'Associazione Di.Re.; *Ontario Domestic Assault Risk Assessment* (O.D.A.R.A.), messo a punto dalla Hilton in Ontario, in corso di validazione a cura della Associazione Centro Ascolto Uomini Maltrattanti; *Psychopathy Check List - Revised* (PCL-R), messo a punto da Robert Hare in Canada e validata in Italia dall'Arma dei Carabinieri - Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, dal Dipartimento per la Amministrazione Penitenziaria, dalla Cattedra di Psicopatologia della Età Evolutiva della Università di Palermo, dalla Università di Roma – Tor Vergata e da Microsoft Italia; *Obsessive Relational Intrusion* (O.R.I.), messo a punto da Cupach & Spitzberg, (1997); Spitzberg & Cupach, (1996) tradotto dall'Arma dei Carabinieri e dalla Università di Palermo nell'ambito di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità.

⁴ Le linee Guida saranno affiancate da una manualistica semplificata da distribuire agli operatori, accompagnata da note esplicative per l'utilizzo.



più ampio numero di soggetti che entrano in contatto con un caso di violenza.

Risulta fondamentale, quindi, proporre una diversificazione dell'utilizzo dello strumento in relazione ai destinatari e al loro ruolo, che possa orientare la rilevazione del rischio di recidiva e gli approfondimenti narrativi. Diversi sono, infatti, gli obblighi legali che gravano sulle Forze dell'Ordine e su altri interlocutori istituzionali e quelli che riguardano gli enti e le associazioni non istituzionali del territorio.

Destinatari istituzionali:

- Servizi Sociali;
- Medici o Sanitari di Pronto Soccorso;
- Ufficiali di P.G. delle Forze di Polizia non specificatamente formati;
- Ufficiali di P.G. delle Forze di Polizia specificatamente formati;
- Autorità Giudiziaria, quando destinataria di Informativa di Reato;
- Amministrazione Penitenziaria

Destinatari non istituzionali:

- Centri Antiviolenza e Sportelli di Ascolto e Assistenza, Associazioni;
- Centri di Accoglienza. Assistenza o Rifugio, Associazioni;
- Figure professionali esperte dei predetti Centri o Associazioni.

Che cosa si intende per valutazione del rischio

La “*valutazione del rischio*” è quel complesso di azioni e valutazioni che tendono a fornire un quadro prognostico - quindi di previsione - circa il verificarsi di eventi o circostanze che possano mettere a repentaglio l'incolumità o la sicurezza di una persona. L'obiettivo della “*valutazione del rischio*” è quello di consentire l'adozione di misure di protezione verso la vittima e di porre in essere strategie atte a prevenire il rischio medesimo, o comunque a limitarne l'incidenza, l'intensità e l'impatto.

La dizione “*valutazione del rischio*” è utilizzata in due accezioni principali, che è utile illustrare anche per chiarire la struttura, la funzione e l'utilizzo delle “Linee di indirizzo” che qui si presentano:

- La valutazione del rischio *tout court*, cioè la valutazione probabilistica che un determinato evento possa in assoluto presentarsi, insorgere od accadere, per la prima volta. Si tratta, in questa prospettiva, di un rischio primario, che si struttura sulla



possibilità che un evento dannoso possa accadere.

- La valutazione del *rischio di recidiva* comprende invece la valutazione del rischio secondario o terziario, che postula un esame delle probabilità che un evento già verificatosi possa riproporsi nuovamente, con medesima o più acuita intensità e dannosità. Lo scopo finale della valutazione è sempre di prevenire, in questo caso, la recidiva dell'evento. La valutazione del *rischio di recidiva* permette di adottare misure diversificate (giuridiche, sociali, sanitarie, economiche, amministrative e più in generale culturali) finalizzate a reprimerne la possibilità di nuova insorgenza.

La valutazione della pericolosità e del rischio di recidiva della violenza di genere e in particolar modo della violenza nelle relazioni intime (maltrattamenti e atti persecutori) ha quindi come obiettivo centrale la prevenzione della recidiva o dell'escalation della violenza attraverso una prognosi del futuro comportamento dell'autore della violenza e quindi del rischio di *rivittimizzazione*, individuando la presenza dei *fattori di rischio e di vulnerabilità*.

Inoltre la valutazione del rischio di recidiva deve essere effettuata prescindendo dalle misure eventualmente già adottate a protezione della parte offesa o per il contenimento dell'autore: essa, infatti, dovrebbe avere riguardo agli elementi di rischio, o di vulnerabilità, attinenti al rapporto tra autore e vittima, e non essere inquinata dal mutamento delle condizioni causato dall'intervento istituzionale.

La valutazione del rischio nel sistema penitenziario.

L'Ordinamento penitenziario⁵ prevede un insieme organico di norme fondate sul principio costituzionale della funzione rieducativa della pena che prevedono un complesso di attività di accertamento e valutazione delle caratteristiche della personalità dei soggetti condannati ed internati, che coinvolgono la Magistratura di Sorveglianza e l'Amministrazione penitenziaria (DAP) in due distinti momenti:

1. per evidenziare uno degli elementi necessari all'Autorità giudiziaria al fine di stabilire la pericolosità sociale del condannato e internato, deducibile anche dai “motivi a delinquere e dal carattere del reo” (artt. 133-comma 2, n.I e 203 C.p.), al fine di decidere sull'applicazione o meno delle misure di sicurezza e la loro eventuale proroga, con il procedimento di riesame della pericolosità a cura della Magistratura di Sorveglianza;

⁵ Legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà e il suo Regolamento d'Esecuzione (DPR 30 giugno 2000, n. 230). Tali norme, recepiscono le regole minime dell'ONU e le regole penitenziarie europee sul trattamento dei detenuti.

2. come elemento dell'Osservazione scientifica della personalità (OSP), quale attività tipica condotta dagli operatori penitenziari, per rilevare fin dal primo ingresso, i bisogni, le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale che hanno portato alla condotta criminale (art 13 O.p. e 27,28 e 29 R.d'E.); sulla base di questi risultati viene formulato il *programma individualizzato di trattamento*, con gli interventi, immediati e *in itinere*, più adeguati al recupero sociale e quindi alla *prevenzione della recidiva* e forniti i pareri e le osservazioni a supporto delle decisioni della Magistratura di Sorveglianza per la concessione dei benefici penitenziari (permessi, detenzione domiciliare, affidamento in prova, semilibertà ecc).

Per gli autori dei più gravi reati a sfondo sessuale (fra cui la violenza di gruppo art. 609-octies C.P .) l'Ordinamento Penitenziario prescrive, fra l'altro, almeno un anno di osservazione anche da parte degli esperti ex art. 80 (psicologi, criminologi) quale *condicio sine qua non* per poter accedere ai benefici. Se la vittima è minorenni l'autore può inoltre sottoporsi per almeno un anno ad un trattamento psicologico di recupero e sostegno.

L'OSP è condotta in equipe dal Gruppo di osservazione e trattamento (GOT) composta dagli operatori penitenziari (educatori, assistenti sociali, medici, esperti psicologi o criminologi, polizia penitenziaria ed altri che conoscono il detenuto es. insegnanti, volontari ecc.), sulla base di un contatto diretto col detenuto: ciascuno degli operatori coinvolti procede, secondo l'area di competenza, alla raccolta sistematica e all'esame di tutte le informazioni rilevanti, secondo un *approccio di tipo multifattoriale* ricondotto ad unità nella relazione di sintesi redatta dal GOT con la supervisione del direttore del carcere.

Le complesse dinamiche che investono i reati legati alla violenza di genere e la gravità dell'escalation rendono quanto mai opportuno che il sistema penitenziario, nell'esercizio delle funzioni sopra descritte, possa fare affidamento anche su strumenti e metodiche di *assessment* per la valutazione del rischio facilmente fruibili dai suoi operatori, in modo che la scelta del tipo di trattamento sia quella più adatta a favorire nel singolo caso gli interventi di recupero e a mettere a frutto il tempo della pena e delle misure alternative o di comunità e svolgere quindi, dentro e fuori dal carcere, un ruolo importante nell'ambito del territorio per l'integrazione degli interventi, la condivisione delle informazioni (non ostative sotto il profilo giudiziario e di sicurezza) e dei risultati delle verifiche sul trattamento.



ALLEGATO E

Linee d'indirizzo “Per il soccorso e l'assistenza delle donne vittime di violenza”.

Qualunque sia la denominazione che viene attribuita all'assistenza sanitaria di primo soccorso per le vittime di violenza o maltrattamenti (Codice emergenza rosa, Codice rosa, Percorso rosa, Soccorso violenza sessuale e domestica, altro) è necessario individuare modalità omogenee di intervento a livello nazionale, che attraverso un approccio integrato, assicurino la cura più efficace e adeguata per le donne che hanno subito violenza da parte degli uomini. In tal senso è opportuno istituire presso i Dipartimenti di emergenza e urgenza e i Pronto soccorso degli ospedali percorsi di cura dedicati riservati specificatamente alle donne che hanno subito violenza da parte degli uomini.

IL RICONOSCIMENTO avviene al momento dell'accesso o in qualunque momento successivo e vien associato insieme al codice di gravità da personale in servizio sull'emergenza formato a riconoscere segnali non sempre evidenti di una violenza subita anche se non dichiarata. Il riconoscimento della violenza subita da parte della donna implica l'attivazione, in una fase successiva all'emergenza, di un gruppo multidisciplinare operativo composto da personale socio- sanitario (medici, infermiere/i, psicologhe/i, assistenti sociali). Il personale sanitario dà cura e sostegno alla vittima e su esplicita indicazione del donna vengono coinvolte le forze dell'ordine per l'avvio delle procedure di indagine per l'individuazione dell'autore della violenza. Il riconoscimento comporta l'assegnazione di luoghi dedicati all'accoglienza dove vengono create le migliori condizioni per l'ascolto e la cura delle donne.

Lo scopo principale del modello di accoglienza integrato è mettere in rete le diverse istituzioni e competenze per dare una risposta efficace già dal primo accesso.

Qualora dall'anamnesi e/o dalle condizioni cliniche della donna che si presenta al Pronto Soccorso emergano elementi riconducibili a episodi di violenza, il gruppo di lavoro interviene secondo le seguenti modalità:

- L'intervento nei confronti della vittima di violenza si svolge attraverso un percorso assistenziale protetto che ne assicura la confidenzialità e privacy. Il personale del gruppo di lavoro, che può essere composto anche da personale dei Centri antiviolenza, garantisce una modalità relazionale rassicurante e non intrusiva, presta un ascolto attento alla vittima e fornisce supporto psicologico e informazioni in merito al numero



di pubblica utilità 1522 e ai centri antiviolenza presenti sul territorio.

- Il personale sanitario conduce un'anamnesi accurata in condizione di riservatezza, in un luogo protetto, non alla presenza di terze persone e in modo non giudicante e non intrusivo. Una particolare attenzione deve essere rivolta ad evitare di distruggere l'evidenza di prove che potrebbero essere utili nel corso di eventuali indagini, soprattutto in caso di violenza sessuale. Per quanto riguarda la valutazione del rischio da parte degli operatori sanitari che consenta un'aderente valutazione della possibilità di reiterazione delle condotte violente cui la vittima o parte offesa può essere nuovamente esposta, si rinvia alle Linee di indirizzo “Valutazione del rischio”.
- Non è indicato uno *screening* di routine della violenza in qualsiasi occasione di incontro della donna con i servizi sanitari, quanto piuttosto è opportuno indagare con discrezione quando la donna chiede assistenza per un problema di salute che potrebbe essere determinato dalla violenza domestica e non.
- Nei casi in cui la violenza coinvolge direttamente o indirettamente (violenza assistita) i minori, il gruppo di lavoro garantisce l'assistenza e la tutela anche ai minori coinvolti, attiva successivi interventi dello psicologo/a anche attraverso sessioni di incontro con e senza la madre e informa tempestivamente il competente Tribunale dei Minori.
- Le donne che hanno subito violenza sessuale ricevono assistenza clinica immediata, contraccezione d'emergenza, profilassi dell'infezione da HIV e per altre infezioni a trasmissione sessuale, interventi psicologici anche prolungati nel tempo, se necessari. La donna deve essere informata dei servizi sociali e dei centri antiviolenza esistenti sul territorio in grado di sostenerla dal punto di vista psicologico e legale. L'anamnesi della donna deve essere raccolta in colloquio riservato che non sia giudicante e che aiuti a ridurre lo stato di ansia della vittima.
- Particolare attenzione va riservata alle donne in stato di gravidanza anche in considerazione dell'elevata frequenza di maltrattamenti durante la gestazione e dell'aumentato rischio di insorgenza di complicazioni della gravidanza (quali aborto, parto prematuro, nascita di bambini prematuri o sottopeso, etc.). È necessario che nel processo di presa in carico della donna vengano garantite le cure prenatali e l'assistenza psicologica necessaria per accompagnarla durante questa fase problematica della sua vita.

Sarà compito del livello centrale di governo indicare i livelli minimi di prestazioni, le modalità e i tempi di realizzazione dei percorsi dedicati alle donne nei presidi sanitari sul tutto



il territorio nazionale. Sarà compito del coordinamento provinciale stipulare gli appositi protocolli di intesa per la realizzazione su tutto il territorio nazionale dei percorsi dedicati.

ALLEGATO F

Linee d'indirizzo per un “Modello integrato di intervento finalizzato al reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza”.

Per il pieno reinserimento socio-lavorativo della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea e non è autonoma dal punto di vista economico è di fondamentale importanza che si attivi da subito un percorso di sostegno specifico per raggiungere l'autonomia lavorativa ed economica.

Il percorso di accompagnamento della donna, dovrebbe consentirle di attivare le proprie risorse personali, familiari e amicali per poter sviluppare un processo di autonomia economica, abitativa. Questo percorso implica il coinvolgimento di tutti i soggetti che compongono la rete territoriale dei servizi.

Il servizio di accompagnamento al lavoro deve implicare la possibilità di offrire un accesso facilitato al servizio per il lavoro (Centro per l'Impiego, Agenzie per il lavoro, Servizi privati accreditati per le Politiche attive del lavoro), per orientare e sostenere donna nel proprio progetto individuale con l'obiettivo di incrociare le capacità personali e le esigenze produttive territoriali.

Anche l'attivazione di procedure semplificate di accesso al micro credito può costituire un'ulteriore modalità di supporto per la donna vittima di violenza per l'individuazione di percorsi di imprenditorialità femminile.

A tal proposito, si propone la stipula di accordi territoriali e/o convenzioni, nell'ambito della programmazione regionale dei fondi comunitari 2013/2020, che prevedano forme di collaborazione con la rete per realizzare tirocini professionali, corsi di formazione o riqualificazione professionale gratuiti (es. convenzioni con Agenzie per il lavoro e Centri per l'impiego o Associazioni di categoria e imprese; progetti di inserimento/reinserimento finanziati con risorse anche comunitarie; *voucher* attivabili nell'ambito dei P.O.R.).

Sarà compito dell'osservatorio nazionale la promozione e il monitoraggio rispetto all'utilizzo dei **congedi retribuiti** per le donne inserite nei percorsi di protezione disciplinati dal Decreto attuativo della Legge delega di riforma del mercato del lavoro.



ALLEGATO G

Linee d'indirizzo per il “Recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza”

La sottolineatura dell'importanza del recupero dei maltrattanti è in linea con quanto richiesto da diversi organismi internazionali ed europei.

L'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite (Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne - 1993) ed il Consiglio d'Europa (Raccomandazione Ree (2005) 5 “Programmi di intervento con gli autori”) hanno invitato gli Stati - nell'ambito della doverosa attività di vigilanza per contrastare, prevenire e punire gli atti di violenza., nonché per proteggere le vittime, ad organizzare interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori della violenza ad adottare un comportamento non violento, aiutandoli a riconoscere la violenza e ad assumersene la responsabilità.

Anche il Parlamento europeo con la risoluzione del 5 aprile 2011 in materia di contrasto alla violenza sulle donne *“ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa”*.

Per tale motivo tra le finalità del Piano è stata inserita anche la promozione di azioni per il recupero degli autori di violenza.

La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti, deve, essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere e svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.

La promozione di sinergie potrà essere formalizzata con i consueti strumenti istituzionali ossia accordi e protocolli territoriali, che potranno prevedere procedure di interazione tra la rete integrata formata dagli operatori che accompagnano la donna nel percorso di uscita dalla violenza e i centri di intervento per l'uomo che ha agito violenza.

I servizi invianti sono individuati con particolare riferimento ai seguenti servizi pubblici e privati:

- le istituzioni competenti per l'ordine pubblico (forze di polizia, Questura - in caso di ammonimento e Uffici territoriali di Governo);
- i servizi socio sanitari (amministrazione regionale, provinciale e comunale, strutture di accoglienza e di tutela dei minori – ASL - Servizi per le tossicodipendenze, Servizi



alcologici; Consultori);

- gli ordini professionali (avvocati, medici, psicologi, pedagogisti, nuove forme come consuellers e figure di coaching);
- il sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria (tribunali, magistrati di sorveglianza, uffici di esecuzione penale esterna);
- gli operatori competenti nell'ambito del privato sociale per il reinserimento delle donne vittime di violenza (Case delle donne; Centri antiviolenza e organizzazioni di volontariato).

Proprio perché il recupero non è in alternativa alla condanna “la messa alla prova” è uno strumento fondamentale che comporta l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma trattamentale che contiene prescrizioni comportamentali volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

I servizi di giustizia riparativa richiedono, tuttavia, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È, inoltre, opportuno tenere conto della natura e della gravità del reato e devono trovare il consenso libero e informato della vittima. Presupposto per l'avvio di questo percorso è che l'autore del reato abbia riconosciuto la gravità dei fatti commessi.

Gli interventi nei confronti degli uomini maltrattanti devono essere diretti ad una netta assunzione di responsabilità della violenza e al riconoscimento del suo disvalore, etico e morale, in quanto modalità di risoluzione del conflitto.

I percorsi di formazione rivolti al maltrattante potranno essere realizzati nell'ambito delle collaborazioni formalizzate tra i Centri di intervento per gli uomini violenti e la rete di intervento a favore della donna, attraverso convenzioni o protocolli che prevedano le procedure di condivisione/concertazione dei contenuti e la valutazione dell'efficacia delle misure da intraprendere.

Nelle fasi di avvio del trattamento e, comunque, nei casi di violenza, si esclude il ricorso a terapie di coppia o a forme di mediazione familiare in quanto non garantiscono la sicurezza della donna vittima di violenza e collocano su un falso piano di parità uomo e donna e consentono all'uomo di mantenere la sua capacità di manipolazione e intimidazione.

Nel caso vi siano dei figli il diritto di visita del padre che ha usato violenza contro la madre e/o i figli non può essere predisposto senza una valutazione della situazione di violenza pregressa e, nel caso di adesione del genitore maltrattante ad un percorso di cambiamento,



senza la valutazione e il monitoraggio dei risultati. Si raccomanda, comunque, in via preliminare l'organizzazione di visite ai figli in condizioni di protezione.

Considerato che all'interno delle strutture carcerarie sono previsti programmi di trattamento volti al recupero sociale dell'autore di reato, occorre garantire, per i soggetti autori di violenza nei confronti delle donne, la partecipazione a programmi di reinserimento all'esterno del carcere, che potrà essere sia su base volontaria che obbligata per legge.

La conclusione del percorso di trattamento si verifica quando l'autore ha interrotto la violenza e ha preso consapevolezza delle ragioni alla base della stessa e quando l'autore non ha avuto da tempo comportamenti violenti e ha compiuto azioni riparatorie nei confronti di chi ha subito violenza.

La valutazione del rischio (vedi paragrafo “Valutazione dei fattori di rischio”) rappresenta una fase importante di qualsiasi intervento rivolto agli autori di violenza, considerato che l'intervento sul maltrattante deve fondarsi sui risultati di tale valutazione.

Appare, inoltre, fondamentale la formazione e l'aggiornamento costante degli operatori delle strutture deputate ad intervenire sugli autori di violenza.





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sul Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge del 15 ottobre 2013, n. 119.

Repertorio atti n.47/CU del 7 maggio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 maggio 2015:

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che prevede che il Ministro delegato alle pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle opportunità, elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014 - 2020;

VISTA la nota del 28 aprile 2015, con la quale il Dipartimento delle Pari Opportunità ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza, il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

VISTA la lettera del 29 aprile 2015, con il quale il predetto Piano è stato portato a conoscenza delle Regioni ed degli Enti locali, con la richiesta di acquisire l'assenso tecnico;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul documento in esame;

CONSIDERATO che, nella medesima seduta, l'ANCI e l'UPI, nell'esprimere parere favorevole al conseguimento dell'intesa, hanno sottolineato la necessità di essere coinvolti nelle fasi successive della realizzazione del Piano in argomento;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni, degli Enti locali

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge del 15 ottobre 2013, n. 119, sul Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Naddio



Il Presidente
Angelino Alfano

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 18 gennaio 2017

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. (17A00487)
(GU n.20 del 25-1-2017)

Art. 1

Istituzione e durata della Commissione parlamentare di inchiesta

1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione dura in carica un anno ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'art. 3, comma 10.

Art. 2

Compiti della Commissione

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2001 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

c) accertare le possibili incongruenze e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti;

d) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2011, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;

e) accertare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

f) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità a partire da quella per il 2011;

g) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di

violenza di genere, nonche' di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti.

Art. 3

Poteri della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione puo' richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione puo' organizzare i propri lavori tramite uno o piu' gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1.

10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attivita' svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4

Composizione della Commissione

1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal

Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parita', il piu' anziano di eta'.

Art. 5

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanta riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3.

Art. 6

Organizzazione interna

1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all'art. 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attivita' di inchiesta.

2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2017 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato puo' autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Roma, 18 gennaio 2017

Il Presidente: Grasso

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE.

Titolo I DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (di seguito Commissione) svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.

Titolo II **ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, e dei collaboratori di cui all'articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1 La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo Verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
2. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione.
3. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi dissenzianti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.
4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.
5. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, inerenti all'attività della Commissione.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento interno, delle proposte di modifica del

medesimo, nonché delle proposte di relazione presentate ai sensi dell'articolo 20, il numero legale è accertato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l'obbligo di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione della relazione finale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.
2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'articolo 6 della delibera istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente o di due componenti la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.
2. La Commissione delibera di volta in volta se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.
3. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.
4. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 1.
5. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 4.
6. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

7. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.

8. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.

Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della delibera istitutiva. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della deliberazione istitutiva, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.
2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.
3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.
4. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.
2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.
3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.
5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.
6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.
8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Responsabilità penale del teste)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso tempestivamente all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.
3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.
4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.
5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.
6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.
7. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di Segreteria.
8. I componenti della Commissione, il personale del Senato addetto alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione ai sensi del presente articolo.

Art. 20.

(Relazioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 della deliberazione istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato della Repubblica, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 2, quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, entro i limiti previsti dall'articolo 6 della deliberazione istitutiva.
3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla delibera istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.
2. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 5 della deliberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.
3. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine.
4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dei loro compiti.

5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento